


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 luglio 1989

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La *Gazzetta Ufficiale*, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 dicembre 1988.

Approvazione delle convenzioni stipulate in data 22 settembre 1988 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIP e Italcable, relative al servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in ambito nazionale ed internazionale, al servizio di dettatura fonica dei telegrammi ed all'istadamento del traffico telefonico internazionale Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 4 luglio 1989.

Approvazione della tabella dei codici statistici da indicare nei repertori dei notai e relativi estratti mensili Pag. 15

Ministero del tesoro

DECRETO 19 luglio 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1984 (settennali), 1° agosto 1984 (settennali), 16 agosto 1985 (quinquennali), 18 febbraio 1986 (quinquennali), 19 agosto 1987 (quinquennali), 1° febbraio 1988 (quinquennali), 1° agosto 1988 (quinquennali) e 1° febbraio 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1989 e scadenza nel mese di febbraio 1990 Pag. 16

DECRETO 19 luglio 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1985 (decennali), 1° agosto 1986 (decennali), 19 agosto 1986 (setteennali) e 1° agosto 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1989 e scadenza nel mese di agosto 1990.

Pag. 17

Ministero della pubblica istruzione**DECRETO 3 luglio 1989.**

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione

Pag. 18

Ministero della sanità**DECRETO 27 giugno 1989.**

Secondo aggiornamento del decreto ministeriale 11 febbraio 1987 concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie . . .

Pag. 18

DECRETO 28 giugno 1989.

Autorizzazione all'ospedale civile di Teramo - unità sanitaria locale n. 14, all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Pag. 19

Ministero delle finanze**DECRETO 4 luglio 1989.**

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Trapani

Pag. 20

DECRETO 5 luglio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Sondrio

Pag. 20

CIRCOLARI**Ministero
del commercio con l'estero****CIRCOLARE 14 luglio 1989, n. A/606910.**

Accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955 relativo agli scambi tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra: liste «C» e «D».

Pag. 21

CIRCOLARE 15 luglio 1989, n. A/607010.

Operazione di scambi abbinati tra merci italiane e jugoslave per agevolare i traffici tra le zone limitrofe dei due Paesi.

Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cortesuprema di cassazione: Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Pag. 24

Ministero degli affari esteri: Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Kigali (Rwanda).

Pag. 25

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative

Pag. 25

Ministero della sanità: Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Pag. 26

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione al liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Genova ad accettare una donazione

Pag. 26

Autorizzazione al liceo classico «Tacito» di Terni ad accettare una donazione

Pag. 26

Autorizzazione al liceo scientifico «Carlo Livio» di Prato ad accettare alcune donazioni

Pag. 26

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Pag. 26

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

Pag. 26

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 19 e 20 luglio 1989

Pag. 27

Regione Valle d'Aosta: Variante al piano regolatore generale del comune di Saint-Vincent.

Pag. 31

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989 concernente: «Disposizioni eccezionali relative alle operazioni finalizzate allo scarico, al ricondizionamento ed alle analisi, da effettuarsi nell'area portuale di Livorno, ed alle operazioni finalizzate allo stoccaggio provvisorio controllato da effettuarsi nella regione Toscana dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier e provenienti dalla Nigeria, ed al loro successivo smaltimento definitivo». (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1989)

Pag. 31

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Requisiti e criteri fissati dalla commissione, nominata con decreto ministeriale 1° luglio 1988, ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle imprese di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433, per l'esecuzione dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario relativi alla manutenzione del patrimonio immobiliare amministrato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza». (Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1989)

Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53**Ministero dei lavori pubblici****DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1989.**

Finanziamento di interventi finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade provinciali.

89A3100

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO**Ministero del tesoro**

Conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1989 e situazione del bilancio dello Stato.

89A3234

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 dicembre 1988.

Approvazione delle convenzioni stipulate in data 22 settembre 1988 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIP e Italcable, relative al servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in ambito nazionale ed internazionale, al servizio di dettatura fonica dei telegrammi ed all'istadamento del traffico telefonico internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Considerata l'opportunità di unificare la gestione della rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto in ambito nazionale ed internazionale affidandola, rispettivamente, alle società SIP e Italcable;

Considerata l'opportunità di unificare il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione, dettatura fonica e recapito dei telegrammi, alla cui gestione provvederà l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerata l'opportunità di definire in modo più razionale, anche sotto il profilo della convenienza economica, le competenze spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici in ordine all'istadamento del traffico telefonico internazionale;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono approvate le annesse convenzioni, stipulate il 22 settembre 1988 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le società SIP e Italcable, concernenti

modificazioni e aggiunte alle convenzioni 1° agosto 1984, citate nelle premesse, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523.

Art. 2.

1. La somma di L. 20.098.765.798, derivante dalla valutazione degli impianti della rete ITAPAC da cedere alla società SIP, sarà introitata al cap. 503 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1988.

2. La somma di L. 4.197.754.382, dovuta dalla società SIP all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale quota sui ricavi da traffico nazionale ed internazionale svolto sulla rete ITAPAC, sarà introitata al cap. 181 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1988.

3. La somma di L. 13.379.000.000, derivante dalla valutazione degli autocommutatori numerici installati presso i centri di compartimento di Genova (Lagaccio) e di Napoli-Nola da cedere alla società SIP, sarà introitata al cap. 503 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1988.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAMMI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1989.
Registro n. 78 Poste, foglio n. 5.

CONVENZIONE AGGIUNTIVA

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per l'unificazione della gestione della rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto in ambito nazionale e del servizio di accettazione, trasmissione, ricezione, dettatura fonica e recapito dei telegrammi, nonché norme riguardanti l'istadamento del traffico telefonico internazionale.

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1984, n. 523, in seguito indicata nel presente atto «Convenzione SIP»;

Premesso che:

a) la cogestione della rete ITAPAC ha presentato difficoltà tecnico-operative in relazione all'attuale architettura di rete e alle relative modalità di gestione con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza ed agli aspetti economico-tariffari;

b) al fine di migliorare l'efficienza del servizio, l'Amministrazione intende attuare un piano di ristrutturazione del servizio dei telegrammi attraverso l'automazione delle attuali procedure, la normalizzazione degli impianti e la gestione unitaria degli uffici;

c) non è risultata conveniente, dal punto di vista tecnico-economico, la costituzione nei centri di compartimento, non sede di Centro nazionale (CN), di apposite sezioni specializzate per l'espletamento del traffico telefonico internazionale da parte dell'Amministrazione,

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito indicato per brevità semplicemente «Amministrazione» rappresentato dall'on.le sig. Ministro Oscar Mammi e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., con sede sociale in Torino, in seguito nel presente atto indicata per brevità semplicemente «Società», rappresentata dal presidente dott. Michele Giannotta, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 29 luglio 1988, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La costituzione e l'esercizio della rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto e l'espletamento dei relativi servizi in ambito nazionale sono affidati integralmente in concessione esclusiva alla Società.

Di conseguenza il primo comma dell'art. 10 della «Convenzione SIP» è sostituito come segue:

Sono di competenza della Società l'installazione e l'esercizio degli impianti per la rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto in ambito nazionale.

Gli impianti della rete pubblica a commutazione di pacchetto che alla data di entrata in vigore della presente convenzione sono di proprietà dell'Amministrazione sono ceduti alla Società alle condizioni e secondo i compensi fissati nell'allegato I al presente atto.

Il secondo, il terzo e l'ultimo comma dello stesso art. 10 sono abrogati.

Art. 2.

L'art. 31 della «Convenzione SIP» è sostituito come segue:

Utilizzazione della rete telefonica pubblica per l'espletamento del servizio geografico pubblico. Servizio di recapito degli avvisi telefonici.

1. Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi.

Per l'espletamento nell'ambito di ciascun distretto telefonico del servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi la Società è tenuta a mettere a disposizione le proprie reti distrettuali per la trasmissione dei telegrammi tra i centri telegrafici di raccolta (che in prosieguo saranno più brevemente indicati C.T.R.) e gli uffici dell'Amministrazione non collegati alla rete telegrafica a commutazione automatica.

Ai fini anzidetti, la Società è tenuta ad adeguare gli impianti per consentire di espletare un traffico senza attesa e a permettere che le comunicazioni in arrivo ai C.T.R. siano ottenibili con la formazione di un numero speciale.

2. Servizio di dettatura fonica dei telegrammi dal domicilio dell'abbonato.

La Società è tenuta, inoltre, ad apprestare nella propria rete i mezzi necessari per consentire l'espletamento, nell'ambito di ciascun distretto telefonico, del servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati.

Tale servizio è espletato in ogni C.T.R. esistente nel centro di distretto telefonico; a tal fine è assegnato un numero telefonico speciale, per le chiamate dirette ai predetti C.T.R.

I numeri telefonici speciali di cui ai precedenti commi dovranno essere realizzati in modo da non dare luogo ad alcun impulso di conteggio del contatore dell'apparecchio chiamante nell'ambito del distretto. Dovrà, inoltre, essere consentito il controllo in linea del chiamante stesso.

3. Servizio di dettatura fonica dei telegrammi da telefoni pubblici.

La Società si impegna ad installare le apparecchiature necessarie per consentire, con la formazione di un numero speciale, la dettatura dei telegrammi da apparecchi telefonici pubblici predisposti per l'addebito automatico del relativo importo.

Durante l'orario notturno (dalle ore 20 alle 8) la Società si impegna a consentire, attraverso l'utilizzo della rete pubblica telefonica, l'espletamento del servizio di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, in concentrazione, presso il C.T.R. del distretto centro di compartimento telefonico.

Per quanto riguarda le comunicazioni in partenza dai C.T.R. e dirette agli uffici o agli abbonati dei rispettivi distretti, i dati dei contatori installati sulle linee dei relativi apparecchi saranno oggetto di rilevazione periodica ai fini della raccolta degli elementi necessari in sede di revisione dei corrispettivi dovuti dall'Amministrazione alla Società.

I corrispettivi dovuti alla Società per i servizi di cui al presente articolo sono indicati nell'art. 5 del presente atto.

L'Amministrazione e la Società concorderanno le modalità e i tempi per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo tenendo in considerazione le caratteristiche tecniche degli impianti.

4. Servizio di recapito degli avvisi telefonici.

Nelle località da stabilirsi di comune accordo tra l'Amministrazione e la Società, gli uffici P.T. dell'Amministrazione provvederanno a recapitare gli avvisi telefonici per conto della Società con le norme vigenti in materia di recapito degli avvisi telefonici.

A tal fine la Società si impegna, a propria cura e spese, ad installare negli uffici P.T. interessati che non ne siano dotati, apposito apparecchio per la trasmissione fonica degli avvisi.

Gli apparecchi in franchigia, come sopra utilizzati, non sono compresi nella percentuale prevista dall'art. 40 della Convenzione.

Per ciascun avviso recapitato a cura degli uffici P.T., la Società corrisponderà all'Amministrazione un compenso pari al diritto fisso di espresso, retributivo anche dell'accettazione telefonica.

Art. 3.

Il decimo comma dell'art. 9 della «Convenzione SIP» viene abrogato e l'ultimo comma dell'art. 30 della stessa Convenzione è modificato come segue:

«Nelle centrali nazionali tutto quanto necessario per la registrazione del traffico internazionale viene realizzato direttamente dall'Amministrazione».

Dopo l'ultimo comma dello stesso art. 9 viene aggiunto quanto segue:

«I rapporti tra l'Amministrazione e la Società, connessi agli adempimenti per l'unificazione della rete intercompartimentale sono disciplinati, oltre che dalle norme di cui all'allegato B della «Convenzione SIP» anche da quelle di cui all'allegato 2 al presente atto».

Art. 4.

L'art. 32 della «Convenzione SIP» è soppresso.

Art. 5.

Per un periodo di due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, i compensi dovuti dall'Amministrazione alla Società per la messa a disposizione e il graduale adeguamento degli impianti occorrenti all'espletamento dei servizi secondo le modalità previste dal precedente art. 2, sono quelli indicati nell'allegato D della «Convenzione SIP».

Alla fine di detto periodo, e successivamente con cadenza biennale, i compensi di cui sopra saranno calcolati tenendo conto dei costi delle risorse messe a disposizione dalla Società per i servizi di cui al comma precedente.

I criteri per la determinazione dei suddetti compensi sono riportati nell'allegato 3 al presente atto.

Con i corrispettivi stabiliti nel presente articolo la Società è remunerata per tutte le prestazioni specificate nell'art. 2 del presente atto, ivi compresi gli apparecchi telefonici di tipo normale.

Per la eventuale messa a disposizione di prestazioni e/o apparecchiature diverse da quelle sopra citate l'Amministrazione e la Società concorderanno, di volta in volta, i relativi compensi.

Roma, addì 22 settembre 1988

p. L'Amministrazione
Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
MAMMI

p. La Società
SIP - Società italiana
per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a.
Il presidente
GIANNOTTA

ALLEGATO 1

CESSIONE IN PROPRIETÀ DALL'AMMINISTRAZIONE ALLA SOCIETÀ DI APPARECCHIATURE PER LA RETE PUBBLICA PER DATI A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO.

1. Le apparecchiature per la rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto, installate dall'Amministrazione nei propri locali in Torino, Milano, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Pescara, Cagliari, Napoli, Bari, Catanzaro, Catania e Palermo, vengono cedute in proprietà alla Società che provvederà al loro impiego nell'ambito della rete di sua competenza.

Le apparecchiature oggetto di cessione in proprietà alla Società risultano dall'elenco annesso. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione l'Amministrazione e la Società provvederanno a compilare, di intesa, gli stati di consistenza degli impianti stessi per singolo centro; dalle date dei conseguenti, contestuali verbali di consegna, firmati dalle parti, la proprietà delle apparecchiature stesse verrà trasferita alla Società.

2. Il valore delle apparecchiature da cedere in proprietà alla Società, quali risultano dall'elenco di cui sopra, viene fissato, di comune accordo, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente convenzione, in L. 24.296.520.180. In tale somma sono comprese le quote di spettanza dell'Amministrazione per la compartecipazione agli introiti, derivanti dal servizio espletato sulla rete ITAPAC, per il periodo dal 1° dicembre 1984 al 31 luglio 1987 per quanto riguarda il traffico per dati e dal 1° dicembre 1984 al 30 aprile 1988 per quanto riguarda i contributi di impianto e i canoni di abbonamento (*).

Le quote di spettanza dell'Amministrazione, di cui al precedente comma, relative ai periodi, rispettivamente, dal 1° agosto 1987 e dal 1° maggio 1988 fino alla data di entrata in vigore della presente convenzione, saranno calcolate successivamente sulla base della relativa documentazione contabile e corrisposte dalla Società all'Amministrazione dietro formale richiesta avanzata da quest'ultima.

Nella somma di L. 24.296.520.180 di cui al presente punto non sono comprese le quote di spettanza dell'Amministrazione per il traffico internazionale extraeuropeo. Dette quote verranno determinate successivamente sulla base della relativa documentazione contabile.

3. Il pagamento dell'importo di L. 24.296.520.180 di cui al precedente punto 2 sarà effettuato dalla Società in unica soluzione dietro formale richiesta dell'Amministrazione avanzata secondo le modalità previste.

4. Tenuto conto delle competenze tecniche fissate all'art. 10 della «Convenzione SIP» e delle successive modifiche apportate dall'art. 1 della presente convenzione i proventi tariffari derivanti dal servizio espletato sulla rete per dati a commutazione di pacchetto sono ripartiti nel modo seguente:

1) *Traffico in ambito nazionale, canoni di abbonamento e contributi di impianto:*

dal 1° dicembre 1984 al 28 febbraio 1986:

all'Amministrazione 53,7%;
alla Società 46,3%;

dal 1° marzo 1986 alla data di entrata in vigore della presente convenzione:

all'Amministrazione 25,2%;
alla Società 74,8%.

Dalla data di entrata in vigore della presente convenzione i proventi di cui al presente punto 1) sono di esclusiva competenza della Società.

2) *Traffico in ambito internazionale:*

per il traffico internazionale in ambito europeo: al gestore internazionale 82% degli introiti fatturati all'utenza per il traffico in partenza dall'Italia.

Il restante 18% di competenza del gestore nazionale è attribuito all'Amministrazione e alla SIP nelle misure stabilite nel precedente punto 1);

per il traffico internazionale extraeuropeo, dal 1° dicembre 1984 fino all'entrata in vigore della presente convenzione, si applica la ripartizione stabilita dal punto 3 dell'art. 33 della convenzione Ministero delle poste e delle telecomunicazioni-Italcable approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523.

Dopo la predetta data, l'aliquota del 18% di cui al predetto art. 33 della convenzione Ministero delle poste e delle telecomunicazioni-Italcable, sarà per intero riconosciuta alla Società.

Ai fini delle ripartizioni di cui al presente punto, i dati disponibili sulla base delle apposite documentazioni, devono essere depurati di quelli relativi ad apparecchi o dispositivi installati nelle centrali e negli uffici dei gestori e di quelli non addebitabili all'utenza, per i quali la Società non emette fattura.

5. Lo smontaggio e il trasferimento delle apparecchiature, a cui provvederà la Società a proprie cure e spese, sarà effettuato gradualmente secondo un piano operativo da concordare con l'Amministrazione e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

All'atto del trasferimento saranno compilati appositi verbali firmati dalle parti.

6. I locali di proprietà dell'Amministrazione in cui sono ubicate le apparecchiature acquistate dalla Società saranno ceduti in uso a quest'ultima, secondo i criteri di cui all'art. 18 della «Convenzione SIP», per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente atto e il trasferimento delle apparecchiature ivi installate.

7. L'Amministrazione si impegna a dare accesso al personale della Società ai locali in cui sono funzionanti le apparecchiature di cui al presente allegato, per consentire le attività di esercizio e manutenzione.

Le eventuali prestazioni effettuate dall'Amministrazione su richiesta della Società saranno addebitate a parte sulla base dei costi sostenuti.

ALLEGATO 2

CESSIONE IN PROPRIETÀ DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA SOCIETÀ DI AUTOCOMMUTATORI NUMERICI.

1. Le apparecchiature degli autocommutatori numerici installati dall'Amministrazione nei centri di compartimento di Genova (Lagaccio) e Napoli-Nola, non utilizzati dalla stessa Amministrazione per l'ampliamento di propri autocommutatori per traffico internazionale dislocati nei centri nazionali, vengono cedute in proprietà alla Società.

Le consistenze delle apparecchiature oggetto di cessione in proprietà alla Società risultano dagli elenchi annessi.

2. Il valore delle apparecchiature da cedere in proprietà alla Società viene fissato, di comune accordo, con riferimento alla data di entrata in vigore del presente atto, in L. 10.160.000.000 ed in L. 3.219.000.000 relativi, rispettivamente, agli autocommutatori di Genova e Napoli-Nola.

3. Il pagamento degli importi di cui al precedente punto 2 sarà effettuato dalla Società in unica soluzione dietro formale richiesta dell'Amministrazione avanzata secondo le modalità previste.

4. La consegna alla Società delle apparecchiature da cedere in proprietà sarà effettuata dall'Amministrazione, sempreché siano state espletate tutte le formalità relative ai contratti di fornitura delle apparecchiature stesse, alla data di entrata in vigore del presente atto nei locali della stessa Amministrazione in Genova (Lagaccio) e Napoli-Nola. All'atto della consegna sarà compilato apposito verbale firmato dalle parti. A tutte le operazioni di smontaggio e trasferimento nelle località di destinazione provvederà direttamente la Società a proprie cure e spese.

ALLEGATO 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI ALLA SOCIETÀ PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA COMMUTATA PER OGNI TELEGRAMMA O MESSAGGIO ACCETTATO DA PARTE DEI CTR.

I compensi dovuti dall'Amministrazione alla Società di cui all'art. 5 della presente convenzione sono determinati sulla base delle componenti di costo di tutte le risorse messe a disposizione dalla Società stessa per l'espletamento del servizio di cui trattasi e del numero medio di telegrammi/messaggi trasmessi nel corso dell'anno. In particolare, per la stima dei costi si procede individuando i seguenti elementi:

- 1) investimenti relativi alle realizzazioni richieste (investimenti dedicati);
- 2) costi relativi alla rete di accesso al servizio su numerazioni speciali;
- 3) oneri relativi al traffico espletato dai C.T.R. verso gli uffici P.T. (trasporto sulla rete telefonica) per la trasmissione dei telegrammi/messaggi;
- 4) costi relativi agli apparecchi telefonici di tipo normale dislocati presso gli uffici dell'Amministrazione.

Per ciò che concerne gli investimenti di cui al punto 1), una volta individuato il piano di realizzazione dei singoli impianti, si considera per ogni capitolo di spesa (apparecchiature, rete di giunzione, ecc.) l'importo e la data di entrata in esercizio come da apposito verbale.

L'importo totale C_0 degli investimenti ai prezzi dell'anno base di riferimento viene trasformato in costo annuo C_a applicando la seguente formula:

$$C_a = C_0 \times (an/i + e) \times (1 + k)$$

dove:

an/i = coefficiente finanziario calcolato secondo la legge di ammortamento a rate posticipate costanti, dove n è la vita media degli impianti ed i il tasso di interesse;

e = coefficiente di esercizio e manutenzione;

k = coefficiente delle spese generali;

C_0 = totale investimenti ai prezzi dell'anno base.

Il costo medio a telegramma si ottiene dal rapporto tra il costo annuo C_a ed il numero dei telegrammi/messaggi annui.

Per ciò che concerne i costi della rete d'accesso — di cui ai precedenti punti 2) e 3) — si fa riferimento a oneri annui calcolati sulla base del traffico relativo ai servizi svolti dall'Amministrazione.

In particolare, dovendo valorizzare l'onere per l'impegno della rete telefonica su numerazioni speciali, si prende in considerazione il numero medio degli scatti per ogni telegramma/messaggio, calcolato considerando come base la durata media per telegramma/messaggio e la distribuzione media dell'utenza telefonica in ambito distrettuale.

Poiché tali servizi interessano diverse relazioni di traffico in ambito distrettuale, si considera la percentuale di distribuzione dell'utenza per SCD (settore centro di distretto) e per SPD (settore periferico di distretto) così da ponderare le singole relazioni di traffico.

Sulla base del numero di scatti per singola relazione di traffico e delle suddette percentuali di distribuzione si calcola il numero medio degli scatti per ogni telegramma/messaggio che viene valorizzato considerando il prezzo normale dello scatto, secondo le valutazioni concordate tra le parti.

Per ciò che concerne la valorizzazione del costo annuo a telegramma/messaggio degli impianti individuali presso gli uffici dell'Amministrazione, relativo agli apparecchi telefonici di tipo normale, di cui al precedente punto 4) si fa riferimento alle seguenti voci: contributo di nuovo impianto e canone di abbonamento al servizio, previsti dai provvedimenti tariffari per la rete telefonica pubblica nei confronti dell'Amministrazione pubblica, individuati su base annua. In particolare l'imputazione annua del contributo-impianto si determina sulla base della durata media dell'abbonamento al servizio telefonico per la categoria di riferimento.

Moltiplicando il costo annuo, così ottenuto, del singolo impianto per il totale degli impianti si ottiene il costo annuo totale che, rapportato al numero dei telegrammi annui, permette di determinare il costo annuo per ogni telegramma/messaggio.

Il compenso totale dovuto dall'Amministrazione sarà quindi pari alla somma degli importi risultanti dalle valorizzazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

ANNESNO ALL'ALLEGATO 1

CONSISTENZA E VALUTAZIONI IMPIANTI ITAPAC DELL'AMMINISTRAZIONE DA CEDERE IN PROPRIETÀ ALLA SOCIETÀ.

Località	NCP	ACP	CGM
Torino	1	2	—
Milano	1	3	—
Venezia	1	1	—
Verona	—	1	—
Genova	1	2	—
Bologna	1	3	—
Firenze	1	1	—
Roma	2	2	1
Pescara	—	1	—
Cagliari	—	1	—
Napoli (*)	1	2	—
Bari	—	1	—
Catanzaro	—	1	—
Catania	—	1	—
Palermo	—	1	—
Totale	9	23	1

(*) L'NCP ed un ACP sono installati a Roma, viale Trastevere.

Elenco contratti ITAPAC

Il dettaglio delle apparecchiature è quello che risulta dai contratti di seguito specificati.

A) Impianti:

- 1) Contratto rep. 309 e atto agg. rep. 442 del 14 dicembre 1982 (Soc. Italtel).
- 2) Contratto rep. 310 e atto agg. rep. 443 del 14 dicembre 1982 (Soc. Face-sud).
- 3) Contratto rep. 508 del 23 ottobre 1983 (Soc. Face-sud).
- 4) Contratto rep. 583 del 29 settembre 1984 (Soc. Italtel).
- 5) Contratto rep. 584 del 5 ottobre 1984 (Soc. Face-sud).
- 6) Contratto rep. 653 del 29 agosto 1985 (Soc. Face-sud).
- 7) Contratto rep. 665 del 1° ottobre 1985 (Soc. Italtel).
- 8) Contratto rep. 691 del 5 novembre 1985 (Soc. Italtel).
- 9) Contratto rep. 700 del 20 dicembre 1985 (Soc. Italtel).
- 10) Contratto rep. 768 del 6 ottobre 1986 (Soc. Face-sud).
- 11) Contratto rep. 806 del 21 gennaio 1987 (Soc. Face-sud).
- 12) Contratto rep. 822 del 25 marzo 1987 (Soc. Italtel).
- 13) Contratto rep. 831 del 9 giugno 1987 (Soc. Face-sud).

B) Parti di scorta impianti:

- 1) Contratto rep. 5687 del 14 settembre 1984 (Soc. Face).
- 2) Contratto rep. 5694 del 15 ottobre 1984 (Soc. Italtel).
- 3) Contratto rep. 5725 del 29 ottobre 1985 (Soc. Italtel).
- 4) Contratto rep. 5728 dell'11 novembre 1985 (Soc. Face).
- 5) Contratto rep. 5754 del 20 gennaio 1986 (Soc. Italtel).

C) Modem, strumentazione e terminali:

- 1) Contratto e atto aggiuntivo rep. 1681 del 10 gennaio 1983 (Soc. A.R.E.).
- 2) Contratto rep. 1700 del 12 maggio 1983 (Soc. Face).
- 3) Contratto rep. 5669 del 6 gennaio 1984 (Soc. A.R.E.).
- 4) Contratto rep. 5677 del 20 giugno 1984 (Soc. A.R.E.).
- 5) Contratto e atto aggiuntivo rep. 5688 del 14 agosto 1984 (Soc. Face).
- 6) Contratto rep. 1774 del 4 luglio 1985 (Soc. A.R.E.).
- 7) Contratto rep. 1789 del 6 novembre 1985 (Soc. Face).
- 8) Contratto e atto aggiuntivo rep. 5727 del 7 novembre 1985 (Soc. A.R.E.).
- 9) Contratto rep. 5710 del 19 aprile 1985 (Soc. Tekelec).
- 10) Contratto rep. 5795 del 12 giugno 1987 (Soc. Tekelec).
- 11) Contratto rep. 325 del 16 settembre 1981 (Soc. Olivetti).

ANNESSO ALL'ALLEGATO 2

CENTRALE NAZIONALE CONTINENTALE DI GENOVA

CONSISTENZA APPARECCHIATURE INSTALLATE

I) Equipaggiamento C.C. (comando centralizzato)

Pos.	Q.tà	Descrizione materiali
1	2	Telaio I/O base per porte I/O (ingresso-uscita) S7344 - S2002 - H1 (1530 giunz. traff. + 180 giunz. sist.) costituito da: 1 struttura telaio C.C. (comando centralizzato) S7640 - S2009 - A1 1 contenitore alimentatori S7201 - S4042 - A1 1 contenitore alimentatori S7201 - S4042 - A2 1 contenitore I/O S7344 - S4003 - H1 Parti aggiuntive per incremento potenzialità:
2	2	Contenitore alimentatori S7201 - S4042 - A1
3	2	Contenitori I/O S7344 - S4003 - A1
4	2	Telaio I/O base per porte I/O (ingresso-uscita) S7344 - S2002 - A1, costituito da: 1 struttura telaio C.C. (comando centralizzato) S7640 - S2009 - A1 Parti aggiuntive per incremento potenzialità:
5	2	Contenitori alimentatori S7201 - S4042 - A1
6	2	Contenitori alimentatori S7201 - S4042 - A2
7	2	Contenitore I/O S7344 - S4003 - A1
8	2	Telaio CPU (Centrale Processing Unit dell'elaboratore Leone) S7338 - S2011 - H1, costituito da: 1 struttura del telaio C.C. S7640 - S2009 - A1 1 contenitore alimentatori S7201 - S4042 - A1 1 contenitore alimentatori S7201 - S4042 - A2 1 contenitore alimentatori S7201 - S4042 - A3 1 contenitore CPU S7338 - S4028 - A1 1 contenitore UCR (unità comando remoto) S7338 - S4025 - A1 1 quadro comando S7301 - S4002 - A1
9	2	Telaio MEM (memorie) S7332 - S2007 - H1, costituito da: 1 struttura del telaio C.C. S7640 - S2009 - A1 1 contenitore alimentatori S7201 - S4042 - A1 1 contenitore alimentatori S7201 - S4042 - A2 4 contenitori MEM (256 kilo-parole) S7332 - S4011 - H1
10	1	Telaio UCPG S7338 - S2012 - H1/H2 di cui: il primo costituito da: 1 contenitore TC485 S7338 - S4019 - A1 1 contenitore UCN S7338 - S4024 - A1 1 struttura telaio UCPG S7640 - S2009 - A1 2 contenitori alimentatori S7201 - S4042 - A4 1 contenitore TCC S7338 - S4023 - A1

Pos.	Q.tà	Descrizione materiali
		il secondo costituito da:
1	1	1 struttura telaio UCPG S7640 - S2009 - A1 2 contenitori alimentatori S7201 - S4042 - A1 1 contenitore TC 485 S7338 - S4019 - A1
		II) Equipaggiamento RT (Rete di connessione transito)
11	1	Telaio MO (x 29 UL) (unità di linea) S7581 - S2014 - H1 costituito da: 1 struttura telaio RT (rete di transito) S7640 - S2011 - A1 2 contenitori alimentatori S7201 - S4031 - A2 2 contenitori alimentatori S7201 - S4035 - A1 2 contenitori UG (unità di gruppo) S7520 - S4002 - H3 1 contenitore UL (29) S7247 - S4001 - H5
12	1	Telaio M1 (x 28 UL) S7581 - S2014 - H2, costituito da: 1 struttura telaio RT S7640 - S2011 - A1 2 contenitori alimentatori S7201 - S4031 - A2 2 contenitori alimentatori S7201 - S4038 - A1 2 contenitori UG S7520 - S4002 - H3 1 contenitore UL (28) S7247 - S4001 - H6
13	4	Telaio M2./15 (x 32 UL) S7581 - S2014 - H5, costituito da: 1 struttura telaio RT S7640 - S2011 - A1 2 contenitori alimentatori S7201 - S4031 - A2 2 contenitori alimentatori S7201 - S4038 - A1 2 contenitori UG S7520 - S4002 - H3 1 contenitore UL (32) S7247 - S4001 - H9
14	1	Telaio M2./15 (x 10 UL) S7581 - S2014 - H4, costituito da: 1 struttura telaio RT S7640 - S2011 - A1 2 contenitori alimentatori S7201 - S4031 - A2 2 contenitori alimentatori S7201 - S4038 - A1 2 contenitori UG S7520 - S4002 - H2 1 contenitore UL (x 10 UL) S7247 - S4001 - H8
15	1	Telaio UCT/RS/Tiper S7520 - S2002 - H1, costituito da: 1 struttura telaio RT S7640 - S2011 - A1 1 contenitore alimentatori S7201 - S4038 - A1 1 contenitore UCT (unità controllo transiti) S7338 - S4015 - A2 1 contenitore MI (memorie indirizzamento) S7332 - S4015 - H1 1 contenitore MS (memorie spaziali) S7329 - S4003 - H1 2 contenitori alimentatori S7201 - S4029 - A1 1 contenitore TIMER S7336 - S4007 - A2 Parti aggiuntive per incremento potenzialità:
16	1	Contenitore alimentatori S7201 - S4038 - A1
17	1	Telaio UCT/RS/UCIL S7520 - S2002 - H2, costituito da: 1 struttura telaio RT S7640 - S2011 - A1 1 contenitore alimentatori S7201 - S4038 - A1 1 contenitore UCT (unità controllo transiti) S7338 - S4015 - A2 1 contenitore MI (memorie indirizzamento) S7332 - S4015 - H1 1 contenitore MS (memorie spaziali) S7329 - S4003 - H1 1 contenitore alimentatori S7201 - S4025 - A1 1 contenitore UCIL (unità controllo interfacce linee) S7628 - S4003 - A1 Con funzioni UPD S7628 - S4003 - H2 Parti aggiuntive per incremento potenzialità:
18	1	Contenitore alimentatore S7201 - S4038 - A1
19	3	Telaio UCS base (unità controllo segnalazione) S7338 - S2013 - A1, costituito da: 1 struttura telaio RT S7640 - S2011 - A1 2 contenitori alimentatori S7201 - S4038 - A3 2 contenitori UCS S7338 - S4014 - A3

Pos.	Q.tà	Descrizione materiali
		Parti aggiuntive per incremento potenzialità:
20	6	Contenitori alimentatori S7201 - S4038 - A3
21	6	Contenitori UCS S7338 - S4014 - A3
22	3	Telaio UCS/MFC (unità controllo segnalazione multi-freq.) S7270 - S2002 - H16, costituito da: 2 contenitori alimentatori S7201 - S4038 - A1 2 contenitori UCS/MFC (60 freq.) S7270 - S4002 - H1
		Parti aggiuntive per incremento potenzialità:
23	3	Contenitore alimentatori S7201 - S4038 - A1
24	3	Contenitore UCS/MFC (60 reg.) S7270 - S4002 - H1
25	2	Telaio sezionatori base S7640 - S2010 - A1
26	7	Pannelli sezionatori S7258 - S4003 - A1

III) Meccanica di fila

27	3	Armadio protezioni completo di parti S7316 - S1006 - H1
28	5	Strutture armadio C.C. S7640 - S1005 - H1./5
29	12	Strutture armadio RT S7640 - S1006 - A1

IV) ES. (elaboratore di supporto) - DOC/ARDAC (documentazione traffico internazionale e posto operatore)

30	1	Complessivo ES (elaboratore di supporto) costituito da: 1 armadio base ES HP 29402B 1 armadio aggiuntivo ES HP 29402C - Opz. 410 1 elaboratore HP 2113E corredato da: — I/O per 14 periferiche — ROMs per caric. da disco/nastro 1 modulo accesso diretto di memoria HP 12897B 1 disp. riprist. da caduta tensione HP 12991B 1 memoria progr. caric. da console HP 12992C 1 generatore base tempi HP 12539C 1 sistema operativo RTE VI HP 92084 1 software di misure di controllo HP 92066A - Opz. 020 1 complesso memorie 1,5 Mbyte HP 12789G 1 estensore I/O per 16 periferiche HP 12979B - Opz. 015 1 interfaccia colleg. seriale (CC - ES) HP 12889A - Op. 001 1 interfaccia colleg. term. asincr. HP 12531D - Opz. 002 1 unità disco 64 Mbyte HP 7912R - Opz. 015 in cabinet 1 interfaccia disco HP 12821 1 unità nastro magn. princ. 800BPI HP 7970B - Opz. 015 - 236 1 unità nastro magn. agg. 800BPI HP 7970B - Opz. 015 - 230
31	1	Complessivo DOC/ARDAC (documentazione traffico internazionale) S7001 - S3 - A2, costituito da: 1 struttura telaio S7338 - S2010 - A2 1 pannello protezioni e segnalazioni S7315 - S4025 - A1 2 complessi MIC 20A S7338 - S4026 - A1 1 complesso I/SW/I S7344 - S4005 - A1 1 complesso cassette magnetiche S7357 - C4006 - A1 1 complesso interfaccia TCC/DOC S7344 - S4007 - A1 1 unità ricetrasmittente Olivetti 485 2 coppie unità nastri magnetici Ampex completi di armadi 1 unità nastro magnetico/formatter Ampex TM100 - 03/F1000 1 telescrivente Olivetti TC 485 S7357 - S5005 - A1
32	1	Stampante veloce - SET 128 caratt. HP 2608A - Opz. 015 - 210
33	1	Stampante - SET 128 caratt. HP 2631B - Opz. 015 - 051 corredata da: — interfaccia HP 12966A - Opz. 001 — supporto e cestello HP 26097A
34	1	Telescrivente - SET 128 caratt. HP 2635B - Opz. 015 - 051 corredata da: — interfaccia HP 12966A - Opz. 001 — supporto e cestello per tabulato HP 26097A

Pos.	Q.tà	Descrizione materiali
35	1	Tavolo principale di manutenzione S7626 - S1002 - A1 costituito da: 1 struttura tavolo C7362 - E8 - A1 1 contenitore TPM S7626 - S4002 - A1 1 piastra connettori S7626 - S1007 - S1 1 console TPM (UCA) S7301 - S1002 - A1 1 video term./tast. - SET 128 caratt. HP 2649B - Opz. 003 - 007 - 008 - 013 - 015 - 032 1 interfaccia per vidcotermiale IIP 12966A - Opz. 001
36	2	Tavolo prova giunzioni S7626 - S1001 - A1, costituito da: 1 struttura tavolo C7388 - E8 - A1 1 contenitore TPG S7226 - S4001 - A1 1 console TPG S7301 - S1001 - A1 1 video term./tast. - SET 128 caratt. HP 2649B 1 interfaccia per videoterminale HP 12966A - Opz. 001
37	1	Complessivo postaz. mobile operat. costituito da: 1 carrello per video GI TV70 1 video term./tast. - SET 128 caratt. HP 2649B - Opz. 003 - 007 - 008 - 013 - 015 - 032

V) ATME 2

38	1	Apparecchiatura di prova ATME 2 costituita da: 1 director 2 responder 1 telescrivente 1 stampante 1 multiplex di servizio da 2 Mbit/s cod. app. 41358 A 15 completo di telaio cod. 41358 A 06
----	---	---

VI) Installazione e materiali relativi (Cavi di alimentazione, complessi di terminazione, canalino, fissaggi, illuminazione, ecc.)

39	1	Gruppo di 3 invertitori 60V cc 220 ca
----	---	---------------------------------------

ANNESSO ALL'ALLEGATO 2

CIT DI NAPOLI-NOLA

CONSISTENZA APPARECCHIATURE

I) Modulo di giunzione segnalazione

Pos.	Descrizione	Q.tà
1-1	Gruppo TSG 1 BFE 201012	—
1-1	Gruppo TSG 1 BFE 101015	—
	Struttura meccanica per RP, DM, POU, AUTM, TCON, CS1, CS2, CR1, CR2	
	Contenitore RP BFD 126003/8	4
	Elaboratore periferico	
	Contenitore DM BFD 299001	8
	Distributore 48V	
	Contenitore POU BFD 200001/1	4
	Alimentatore 200W/5V	
	Contenitore TCON BFD 114010/2	1
	Interfaccia linee di prova	
	Contenitore AUTM BFD 126506/2	1
	Interfaccia macchina ATME	
	Piastra RPPS ROF 132143/AUTM	2
	Programmi RP per AUTM	
1-2	Contenitore CS-1 BFD 117028/9	1
	Trasmettitore di codice MEN equipaggiato per 4 trasmettitori	
	Piastra RPPS ROF 132143/CS1	—
	Programmi RP per CS1	

Pos.	Descrizione	Q.tà
1-3	Contenitore CS2 BFD 117028/5 Trasmettitore di codice R2 equipaggiato per 4 trasmettitori Piastra RPPS ROF 132143/CS2 Programmi RP per CS2	—
1-4	Contenitore CR1 BFD 117028/8 Ricevitore di codice MFN equipaggiato per 4 ricevitori Piastra RPPS ROF 132143/CR1 Programmi RP per CR1	2
1-5	Contenitore CR2 BFD 117028/4 Ricevitore di codice R2 equipaggiato per 4 ricevitori Piastra RPPS ROF 132143/CR2 Programmi RP per CR2	—
2-1	Gruppo TSG 5 BFE 201023	—
2-1	Gruppo TSG 9 BFE 101050 Struttura meccanica per RP, POU, ET Contenitore RP BFD 126003/8 Elaboratore periferico Contenitore ROU BFD 200001/1 Alimentatore 200W/5V Contenitore DM BFD 299001 Piastra RPPS ROF 132143/ETR Programmi RP p/ETR Piastra RPPS ROF 132143/PRTN1 Programmi RP per codice PRTN Piastra RPPS ROF 132143/PRTN2 Programmi RP per codice PRTN Piastra RPPS ROF 132143/PRTN3 Programmi RP per codice PRTN Piastra RPPS ROF 132143/R2A 1 Programmi RP per codice R2/A Piastra RPPS ROF 132143/R2A 2 Programmi RP per codice R2/A Contenitore MJD BFD 123028/2 Circuiti di accesso multiplo Piastra RPPS ROF 132143/MJ Programmi RP per funzione MJD Piastra RPDS ROF 132142/1	9 14 16 14 10 10 10 — — 1 2 10
2-2	Contenitore ET BFD 113021/2 Circuiti entranti/uscenti Cod. di reg. n. 7	79
3-1	Gruppo TSG 8 BFE 201082	—
3-1	Gruppo CCG3 BFE 201078	—
3-1	Gruppo CCG1 BFE 101049 Struttura meccanica per RP, POU, PCD, ST-7 Contenitore RF BFD 126003/8 Elaboratore periferico	—
3-3	Contenitore PCD BFD 123503/2 Convertitore A/N di 32 canali	6
III) Rete di commutazione numerica		
Pos.	Descrizione	Q.tà
5-1	Gruppo GSG-D BFE 201027	—
5-1	Gruppo GSG-D BFE 101048/1 Struttura meccanica per CLM, CCF, RP, POU, RCM, SPM, TSM Contenitore CLM BFD 117034/2 clock	3

Pos.	Descrizione	Q.tà
	Piastra RPPS ROF 132143/CL Programmi RP per clock Contenitore CCF BFD 118007 Permutatore dei clocks Contenitore RP BFD 126003/2 Elaboratore periferico Contenitore POU, BFD, 200001/1 Alimentatore 200W/5V Contenitore RCM BFD 123502/2 Clock di riferimento di elevatissima precisione Contenitore SPM BFD 119001/5 Modulo di commutazione spaziale equipaggiato per 8.192 canali	4 1 — — 3 —
5-2	Contenitore TSM BFD 116014/2 Modulo di commutazione temporale equipaggiato per 512 canali	8
IV) Sottosistema di elaborazione centrale		
Pos.	Descrizione	Q.tà
6-1	Gruppo CPG BFE 201033/1	—
6-1	Gruppo CPG BFE 101037/1 Struttura meccanica per CPT, DM, DC/AC, POU, FAN, RP1, CPUM, STU, PTU, MAU Contenitore RP - CPT BFD 126003/3 Elaboratore periferico Contenitore DM BFD 299001 Distributore 48V Contenitore DM BFD 299004 Distributore 48V Contenitore DC/AC BFD 20006/1 Invertitore 24V per FAN Contenitore POU BFD 200001/1 Alimentatore 200W/5V Contenitore POU BFD 100007/1 Alimentatore 70W/5V Contenitore POU BFD 112006/1 Per alimentatore 70W/5V Contenitore FAN BFD 290017 Ventilatore per CPUM Contenitore RPI BFD 126509/2 Interfaccia p/elaboratori periferici Contenitore CPUM BFD 199515/2 Unità centrale di elaborazione	— — — 4 4 4 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 2
6-2	Contenitore STU BFD 127018/3	2
6-3	Memorie di elaboratore centrale equipaggiato per 64 KW 18 Contenitore STU BFD 127018/2 Memorie di elaboratore centrale equipaggiato per 512 KW 18 Contenitore STU BFD 127506/2 Memorie di elaboratore centrale equipaggiato per 64 KW 34 Contenitore PTU BFD 126001/4 Unità di controllo/elaboratore centrale Contenitore MAU BFD 125041/3 Unità di manutenzione/elaboratore centrale	— — 2 2 1 1
6-4	Piastra STS ROF 131668/1 Memorie da 64 KW 9	—

V) Sottosistema ingresso/uscita		
Pos.	Descrizione	Q.tà
7-1	Gruppo IOG 3-1 BFE 101025/1 Struttura meccanica per POU, RF, ALI, EXALI, CTD, CTI, V241	1
	Contenitore DM BFD 299001	2
	Contenitore DM BFD 299022	1
	Contenitore POU BFD 200001/1	2
	Contenitore POU BFD 200004/1	2
	Contenitore RP-IO BFD 126003/3	1
	Elaboratore periferico	
	Gruppo IOG 2-2 BFE 101026/1	1
	Struttura meccanica per POU, RP, CTD, CTI, V241	
	Contenitore DM BFD 299001	2
	Contenitore DM BFD 299022	1
	Contenitore POU BFD 200001/1	2
	Contenitore POU BFD 200004/1	2
	Contenitore RP-IO BFD 126003/3	1
	Elaboratore periferico	
	Contenitore ALI BFD 123031/2	1
	Interfaccia allarmi	
	Piastra RPPS ROF 132143/AL	1
	Programmi RP per ALI	
	Contenitore EXALI BFD 123030/2	1
	Interfaccia allarmi	
	Pannello d'allarmi ALD BGA	2
	Contenitore CTI BFD 123032/3	2
	Interfaccia per registratore magnetico a cassetta	
	Piastra RPPS ROF 132143/CTI-1	2
	Programmi RP per CTI	
	Piastra RPPS ROF 132143/CTI-2	2
	Programmi RP per CTI	
	Contenitore V241 BFD 123033/2	3
	Interfaccia per telescrivente e video	
	Piastra RPPS ROF 132143/V241	2
	Programmi RP per TW	
7-2	Contenitore CTI BFD 290009	7
7-3	Video HP 2640B	1
7-4	Telescrivente OL TC 485	2
7-5	Stampante OL TC480	1
7-6	Gruppo CDR 1/BFE 301005/1 Struttura meccanica per RP, MTI, POU, registratore a nastro	1
	Contenitore RP BFD 125032/2	1
	Elaboratore periferico	
	Contenitore MTI BFD 125025/3	1
	Interfaccia registratori a nastro magnetico	
	Contenitore POU BFD 290015	1
	Alimentatore	
	Piastra RPPS ROF 132143/MTI-1	1
	Programmi RP per MTI	
	Piastra RPPS ROF 132143/MTI-2	1
	Programmi RP per MTI	
7-7	Gruppo DRR 2/BFD 301005/1 Struttura meccanica per registratore a nastro	2
7-8	Registratore HP 7970	3
	Registratore a nastro	

VI) Apparecchiatura di alimentazione		
Pos.	Descrizione	Q.tà
8-1	Struttura di distribuzione BMG238 Distributore 48V	2
8-2	Struttura DC/AC BDF 102001/2 Struttura meccanica per invertitori	1
8-3	Invertitore BMS 301003	3
8-4	Unità di contatto BMF 202006	1
8-5	Unità di contatto RMT 901001	3
8-6	Trasformatore RES 261003	1
8-7	Pannello BMF 202001/3	2

(*) All'allegato 1, punto 2, dopo le parole «...i contributi di impianto e i canoni di abbonamento», è aggiunta, di seguito, la seguente frase: «La somma di L. 24.296.520.180 è costituita da L. 20.098.765.798 per valutazione impianti della rete ITAPAC, da L. 2.677.820.547 per ricavi da traffico nazionale e da L. 1.519.933.835 per ricavi da traffico internazionale».

CONVENZIONE AGGIUNTIVA

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable per l'unificazione della gestione della rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto in ambito internazionale.

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Considerata l'opportunità di unificare la gestione del servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto in ambito internazionale;

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione «Amministrazione», in persona dell'on. sig. Ministro Oscar Mammi e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione «Italcable» o «Società» rappresentata dal presidente dott. Ugo Monaco in base ai poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione, si conviene e si stipula quanto segue:

Il secondo comma dell'art. 1 della convenzione Italcable viene integrato come segue:

«È altresì di competenza esclusiva della Società il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto con tutti i Paesi europei ed il servizio dei telegrammi con i medesimi Paesi ad eccezione dei seguenti: Albania, Austria, Città del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo».

Roma, addì 22 settembre 1988

p. L'Amministrazione
Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
MAMMI

p. La Società
Il Presidente
MONACO

NOTE ALLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA SIP.

Nota all'art. 1

Si riporta il testo dell'art. 10 della convenzione tra il Ministero p.t. e la SIP, approvata con D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, come risulta modificato per effetto della convenzione aggiuntiva del 22 settembre 1988:

Art. 10. — *Competenze degli impianti e dei collegamenti relativi alle reti pubbliche specializzate*

Sono di competenza della Società l'installazione e l'esercizio degli impianti per la rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto in ambito nazionale.

Gli impianti della rete pubblica a commutazione di pacchetto che alla data di entrata in vigore della presente convenzione sono di proprietà dell'Amministrazione sono ceduti alla Società alle condizioni e secondo i compensi fissati nell'allegato 1 al presente atto (1).

(1) Si tratta dell'allegato alla convenzione aggiuntiva del 22 settembre 1988.

La rete pubblica per dati a commutazione di circuito utilizza gli impianti specializzati della rete telefonica (fonia-dati) della Società e le centrali elettroniche telex-dati dell'Amministrazione che saranno tra di loro interconnessi secondo le indicazioni formulate dal Consiglio superiore tecnico delle poste, telecomunicazioni ed automazione.

L'Amministrazione e la Società provvedono d'intesa alle varie fasi di: definizione della struttura tecnica delle reti, programmazione, progettazione, costruzione, attivazione dei relativi impianti, previa approvazione da parte degli organi competenti secondo le norme vigenti.

Note all'art. 3

— Si riporta l'art. 9 della convenzione tra il Ministero p.t. e la SIP, approvata con D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, come risulta modificato per effetto della convenzione aggiuntiva del 22 settembre 1988:

Art. 9 — Competenza degli impianti e dei collegamenti

Sono di competenza della Società l'installazione e l'esercizio, con qualsiasi sistema, dei seguenti impianti:

- a) reti urbane, settoriali, distrettuali e compartimentali;
- b) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti trasversali nazionali, nei limiti di cui al successivo comma quarto;
- c) impianti per i collegamenti internazionali per il traffico di frontiera, limitatamente alle località oltre frontiera stabilite d'intesa tra l'Amministrazione e le corrispondenti amministrazioni estere.

La funzione di transito intercompartimentale viene svolta dagli autocommutatori interdistrettuali di transito della Società, salvo quanto previsto al successivo comma ottavo.

Sono di competenza dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio, con qualsiasi sistema, dei seguenti impianti:

- a) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti fra i centri di compartimento;
- b) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti trasversali nazionali nei limiti di cui al successivo comma quarto;
- c) rete internazionale ivi compresi gli autocommutatori nazionali per traffico internazionale;
- d) ogni altro impianto per servizio di Stato.

I collegamenti trasversali nazionali utilizzano i mezzi ed i sistemi trasmissivi intercompartimentali dell'Amministrazione e quelli della Società afferenti al o ai compartimenti terminali, salvo quanto stabilito ai successivi commi quinto, sesto e settimo, secondo gli instradamenti tecnicamente ed economicamente più razionali, in funzione della struttura delle reti.

Nel caso di collegamenti trasversali nazionali realizzabili su direttrici intercompartimentali dell'Amministrazione, gli stessi, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, sono interamente costituiti con mezzi e sistemi trasmissivi dell'Amministrazione stessa.

Nel caso di collegamenti trasversali nazionali interessanti aree compartimentali limitrofe, gli stessi, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, sono realizzati interamente con mezzi e sistemi trasmissivi della Società.

In casi particolari, d'intesa con l'Amministrazione e sempre che ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, potranno essere realizzati interamente con mezzi e sistemi trasmissivi della Società collegamenti trasversali nazionali anche fra aree vicine di compartimenti non limitrofi.

La funzione di transito intercompartimentale di ordine superiore, rispetto a quella propria degli autocommutatori interdistrettuali di transito, se resa necessaria dall'esigenza di ottimizzare la struttura della rete intercompartimentale, verrà espletata dagli autocommutatori nazionali dell'Amministrazione e/o dagli stessi autocommutatori interdistrettuali di transito della Società, secondo criteri di convenienza tecnico-economica.

Il traffico internazionale è, di norma, instradato attraverso gli autocommutatori nazionali dell'Amministrazione.

Gli eventuali collegamenti trasversali internazionali, anche se attestati agli autocommutatori interdistrettuali della Società, vengono in ogni caso stabiliti d'intesa fra l'amministrazione e le corrispondenti Amministrazioni estere.

Il collegamento fra i centri di compartimento ed i centri nazionali è stabilito esclusivamente mediante i mezzi ed i sistemi trasmissivi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione e la Società provvedono, d'intesa, alla definizione della struttura e delle caratteristiche della rete intercompartimentale, nonché alla programmazione ed alla realizzazione dei relativi circuiti sia di transito che trasversali, secondo le procedure di cui al successivo art. 20, e quelle che verranno stabilite di comune accordo.

Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, la Società, ogni qualvolta debba procedere alla realizzazione di nuove arterie compartimentali, ha l'obbligo di utilizzare i mezzi ed i sistemi trasmissivi dell'Amministrazione sulle stesse direttrici, quando ciò sia conveniente sotto il profilo tecnico-economico. Analogo obbligo ha la Società per i collegamenti internazionali per il traffico internazionale di frontiera.

Per il previsto futuro sviluppo delle telecomunicazioni via satellite, fermo restando che le competenze per le funzioni di commutazione che potranno essere svolte a terra per il sistema satellite risponderanno a quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dei complessi antenna ricetrasmittenti destinati allo scambio di comunicazioni tra il segmento spaziale e la rete terrestre — fatta eccezione per quelli realizzati dalla Società per lo svolgimento del traffico terminale di utenze di cui al successivo art. 12 — essi saranno assegnati ai gestori dei servizi nazionali o alla concessionaria del sistema spaziale, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione.

Nel caso in cui l'Amministrazione assegni ai gestori di cui sopra l'impianto e l'esercizio dei suddetti complessi antenna ricetrasmittenti, gli stessi sono di competenza:

dell'Amministrazione quando sono ubicati nei centri nazionali e negli altri centri di compartimento telefonico, se il relativo traffico viene instradato tramite la centrale interdistrettuale terminale e/o di transito; della SIP in tutti gli altri casi.

L'Amministrazione e la Società provvederanno, d'intesa con la concessionaria del sistema spaziale, alla definizione delle funzioni che il sistema satellite deve svolgere e delle relative specifiche.

L'Amministrazione provvede altresì alla costituzione ed esercizio dei sistemi telegrafici per la stampa, nonché dei sistemi di telegrafia necessari per la cessione all'utenza di circuiti telegrafici diretti per velocità di trasmissione fino a 300 baud.

I rapporti tra l'Amministrazione e la Società, connessi agli adempimenti per l'unificazione della rete intercompartimentale, sono disciplinati, oltre che dalle norme di cui all'allegato B della «Convenzione SIP» anche da quelle di cui all'allegato 2 al presente atto (1).

— Si riporta l'art. 30 della convenzione tra il Ministero p.t. e la SIP, approvata con D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, come risulta modificato per effetto della convenzione aggiuntiva del 22 settembre 1988:

Art. 30. — Sviluppo del servizio nei piccoli centri. Interconnessione tra gli impianti dell'Amministrazione e della Società.

La Società si obbliga:

- a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo, anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento per comunicazioni nell'ambito nazionale ed internazionale;
- b) a collaborare con l'Amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformità delle leggi vigenti in materia;
- c) ad istituire, alle condizioni e modalità da concordare, posti telefonici, permanenti o temporanei, coordinando la propria attività con quella espletata dall'Amministrazione ai sensi del secondo comma del successivo art. 34, per le esigenze della stampa, del turismo, della viabilità, dell'assistenza sanitaria e della sicurezza pubblica;
- d) a permettere, a richiesta dell'Amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la filodiffusione dei programmi da parte della concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate tra le due concessionarie e l'Amministrazione;

(1) Si tratta dell'allegato 2 alla convenzione aggiuntiva del 22 settembre 1988.

e) a provvedere all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione dei mezzi occorrenti per connettere i propri impianti con quelli dell'Amministrazione per l'espletamento dei servizi. Le terminazioni dei mezzi trasmissivi verranno realizzate dall'Amministrazione o dalla Società in base a criteri di convenienza tecnico-economica; nel caso di terminazioni realizzate dall'Amministrazione in locali della Società, quest'ultima provvederà alla relativa manutenzione.

In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 9, la Società si obbliga altresì ad instradare sulla rete compartimentale il traffico internazionale ed a realizzare sui propri autocommutatori tutto quanto necessario per consentirne l'espletamento e, ove occorra, la relativa registrazione nelle centrali nazionali tutto quanto necessario per la registrazione del traffico internazionale viene realizzato direttamente dall'Amministrazione.

Nota all'art. 4

Si riporta l'art. 32 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523:

Art. 32 — Dettatura fonica dei telegrammi nell'ambito distrettuale.

La Società è tenuta ad apprestare i mezzi necessari per l'espletamento, nell'ambito di ciascun distretto telefonico, del servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati.

Tale servizio è espletato da un apposito ufficio di dettatura ubicato presso l'ufficio telegrafico esistente nel centro di distretto telefonico.

A ciascun ufficio è assegnato un numero telefonico speciale, che per le chiamate ad esso dirette non darà luogo ad alcun impulso di conteggio e che sarà pure utilizzato dagli uffici dell'Amministrazione e dai posti telefonici pubblici per la trasmissione dei telegrammi e fonotel ai C.T.R., nel caso che questi funzionino anche come uffici dettatura.

La soprattassa telefonica a carico degli abbonati ed i compensi da corrispondere dall'Amministrazione alla Società sono quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore e successive modifiche.

L'Amministrazione, previa intese con la Società può affidare a quest'ultima la gestione di uffici di dettatura fonica dei telegrammi.

NOTA ALLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E L'ITALCABLE.

Si riporta l'art. 1 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, come risulta modificato per effetto della convenzione aggiuntiva del 22 settembre 1988:

Art. 1. — Oggetto della concessione.

Sono concessi in esclusiva alla Società l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni di cui al successivo art. 9, nonché i servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico con tutti i Paesi extraeuropei, con le seguenti eccezioni e secondo le modalità previste dalla presente convenzione:

Algeria;

Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;

Egitto;

Libia;

Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo;

Tunisia;

territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'Unione Sovietica.

È altresì di competenza esclusiva della Società il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto con tutti i Paesi europei ed il servizio dei telegrammi con i medesimi Paesi ad eccezione dei seguenti: Albania, Austria, Città del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo.

Non sono compresi nella concessione il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radio-televisivi, nonché i servizi di radiocomunicazione mobili, terrestri, marittime ed aeree.

89A3136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 30 settembre 1923, n. 2002, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 88 contenente la elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in «tecnica enologica».

Art. 2.

Dopo l'art. 534, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono stati aggiunti i seguenti articoli sotto l'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica

Art. 535. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnica enologica» presso l'Università di Torino.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della enologia.

La scuola rilascia il diploma di «tecnico enologo».

Art. 536. — Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 537. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o semestrali come per ciascuno indicato):

1° Anno:

elementi di chimica generale e di chimica organica (semestrale);

chimica enologica (annuale);

microbiologia enologica (annuale);

enzimologia (semestrale),

ed inoltre quattro corsi opzionali.

2° Anno:

tecnologia enologica (annuale);

macchine ed impianti per l'industria enologica (semestrale);

controllo di qualità: analisi strumentale e analisi sensoriale (semestrale);

nozioni di informatica e applicazioni all'industria enologica (semestrale);

legislazione vitivinicola (semestrale),

ed inoltre due corsi opzionali.

Corsi opzionali (tutti semestrali):

approvvigionamenti e mercato;

automazione del ciclo produttivo;

chimica delle fermentazioni;

condizionamento e imballaggio;

detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;

elementi di viticoltura;

materiale enologico;

organizzazione aziendale e marketing;

tecniche di filtrazione e stabilizzazione;

utilizzo dei sottoprodotti.

Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani sono approvati dal consiglio della scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 538. — L'attività pratica comporta sedute di calcolo, esercitazioni di analisi in laboratorio e l'esecuzione di prove pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze di ciascun corso e alle specifiche indicazioni del consiglio della scuola.

Art. 539. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazione e commenti finali. La durata del tirocinio è fissata in ottanta ore.

Art. 540. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 541. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 542. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989

Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 155

89A3198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 425 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee, afferente alla facoltà di scienze politiche:

Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee

Art. 426. — È istituita la scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola conferisce il diploma di specialista in diritto ed economia delle Comunità europee.

La scuola ha come scopo la formazione di competenze specifiche nell'ambito delle funzioni, delle attività e delle iniziative giuridiche ed economiche, proprie delle Comunità europee e degli organismi ad esse attinenti.

Art. 427. — Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di scienze politiche.

La sede della direzione della scuola è indicata nel manifesto annuale degli studi.

Art. 428. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il consiglio della scuola può decidere di iniziare il corso alternativamente ogni due anni. Ciascun anno di corso prevede centoventi ore di insegnamento.

Art. 429. — Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno di corso e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Può essere stabilito dal consiglio della scuola un numero minimo di iscrizioni e qualora questo numero non venga raggiunto il consiglio può decidere di non iniziare i corsi. Se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti. L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto ed il corrispondente numero di posti banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera non comunitaria, in possesso di titolo di studio equipollente. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Art. 430. — Alla scuola sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio, economia politica.

Art. 431. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

storia e politica dell'integrazione europea;
integrazione economica internazionale;
lineamenti istituzionali delle Comunità europee;
diritto commerciale comunitario I;
economia e politica economica delle strutture comunitarie;
statistiche comunitarie.

2° Anno:

diritto commerciale comunitario II;
disciplina giuridica delle politiche comunitarie;
diritto finanziario comunitario;
diritto comunitario del lavoro;
politica economica e sociale comunitaria;
relazioni esterne comunitarie.

Il consiglio della scuola può decidere, di anno in anno, di attivare seminari attinenti alle materie insegnate nella scuola, tenuto conto anche degli interessi e delle esigenze degli specializzandi.

Art. 432. — Attività pratiche, consistenti nell'esame critico di casi ricavati dalla pratica delle Comunità europee, sono svolte nel corso dei seminari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 83

89A3200

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 luglio 1989.

Approvazione della tabella dei codici statistici da indicare nei repertori dei notai e relativi estratti mensili.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 78, settimo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1986, il quale faceva obbligo ai notai di indicare nei repertori ed estratti mensili un codice statistico;

Vista la nota 6 giugno 1989 con la quale l'Istituto centrale di statistica ha espresso il proprio parere così come richiesto dal sopra citato decreto ministeriale;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella dei codici statistici che i notai sono tenuti ad indicare, per ciascuna annotazione repertoriale, nell'apposita colonna dei repertori e relativi estratti mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1989

p. Il Ministro: D'ACQUISTO

TABELLA DEI CODICI STATISTICI
Da indicare nei repertori e relativi estratti mensili

Natura delle convenzioni contenute negli atti	Codice statistico (1)
Affrancazione di rendite, canoni, censi, livelli e simili prestazioni	1002 01
Appalti	7003 02
Associazioni in partecipazione	L000 03
Atti di notorietà e dichiarazioni giurate	8000 04
Concessioni di credito e di altri diritti	1107 05
Contratti agrari	7001 06

Natura delle convenzioni contenute negli atti	Codice statistico (1)
Convenzioni matrimoniali:	
costituzione del fondo patrimoniale	7000 08
comunione dei beni	8000 09
separazione dei beni	8000 10
Convenzioni urbanistiche	8000 11
Costituzioni di associazioni ed istituzioni di fondazioni	4000 12
Costituzioni di rendite	7001 13
Costituzioni e modifiche di servitù	1900 14
Divisioni	4000 15
Donazioni	2100 16
Fideiussioni	7007 17
Imprese familiari	4000 18
Inventari e processi verbali	8000 19
Ipotecche:	
costituzioni	5002 21
cancellazioni, surroghe, postergazioni, esclusioni, frazionamenti, etc.	8002 22
Locazioni ed affitti:	
fabbricati	7102 24
fondi rustici	7101 25
Locazioni finanziarie (leasing)	7100 26
Mandati e procure	8000 27
Mutui:	
ordinari, fondiari, finanziamenti ed aperture credito	7000 29
quietanze, erogazioni parziali ed erogazioni definitive con frazionamento	7000 30
Permute	1100 31
Riconoscimento di figli	8000 32
Società:	
costituzioni	A000 34
modificazioni	E000 35
trasformazioni	E000 36
fusioni	C000 37
scioglimento e liquidazioni	T000 38
Successioni ereditarie:	
testamenti (verbali di registrazione testamenti pubblici, apertura testamenti segreti, pubblicazione testamenti olografi	8000 40
verbali ed atti relativi ad accettazione di eredità con beneficio di inventario o rimozione sigilli	8000 41
accettazione di eredità	8000 42
rinunce ad eredità	8000 43
Testamenti:	
testamenti pubblici	8000 45
verbali di deposito di testamenti olografi e ricezione di testamenti segreti	8000 46
verbali di restituzione di testamenti olografi o segreti e revoche	8000 47
Transazioni	1000 48
Vendite di beni mobili:	
acromobili	1110 50
autoveicoli nuovi	1108 51
autoveicoli usati	1108 52

Natura delle convenzioni contenute negli atti	Codice statistico (1)
aziende	1118 53
natanti	1109 54
altri beni e macchine utensili	1117 55
Vendite di beni immobili:	
di nuova costruzione (prima vendita)	1102 58
di vecchia costruzione	1102 59
fabbricati per usi diversi	1103 60
fabbricati con terreni	1102 61
terreni	1101 62
multiproprietà	1102 63
Altre convenzioni non riconducibili nelle tipologie previste nella tabella	8000 64
Protesti	7000 66
Libri sociali:	
vidimazioni iniziali	8000 68
vidimazioni annuali	8000 69

(1) Ciascun codice alfanumerico dovrà essere preceduto dall'indicazione della lettera «P» se le convenzioni sono contenute in un atto ricevuto dal notaio in forma pubblica ovvero con la lettera «A» se contenute in scrittura privata autenticata, nonché con l'indicazione della lettera «S» per gli atti ricevuti nella propria sede ed «F» per quelli ricevuti fuori sede.

Visto, p. il *Ministro di grazia e giustizia*
D'ACQUISTO

89A3203

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1984 (setteennali), 1° agosto 1984 (setteennali), 16 agosto 1985 (quinquennali), 18 febbraio 1986 (quinquennali), 19 agosto 1987 (quinquennali), 1° febbraio 1988 (quinquennali), 1° agosto 1988 (quinquennali) e 1° febbraio 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1989 e scadenza nel mese di febbraio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT setteennali con godimento 1° febbraio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, recante un'emissione di CCT setteennali con godimento 1° agosto 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 316747/66-AU-89 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 16 agosto 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.750 miliardi;

n. 621164/66-AU-103 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 525 miliardi;

n. 428157/66-AU-141 del 10 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 19 agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 250 miliardi;

n. 250385/66-AU-152 del 27 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.100 miliardi;

n. 253277/66-AU-165 del 27 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1988, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

n. 570110/66-AU-178 del 23 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.300 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1989 e scadenza nel mese di febbraio 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 205646 del 19 gennaio 1984, n. 211801 del 18 luglio 1984, n. 316747 del 3 agosto 1985, n. 621164 del 10 feb-

braio 1986, n. 428157 del 10 agosto 1987, n. 250385 del 27 gennaio 1988, n. 253277 del 27 luglio 1988 e n. 570110 del 23 gennaio 1989, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1990, è determinato nella misura:

- del 5,95% per i CCT settennali 1° febbraio 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 12;
- del 5,55% per i CCT settennali 1° agosto 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 11;
- del 5,35% per i CCT quinquennali 16 agosto 1985, emessi per lire 1.750 miliardi, cedola n. 9;
- del 5,35% per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986, emessi per lire 525 miliardi, cedola n. 8;
- del 5,75% per i CCT quinquennali 19 agosto 1987, emessi per lire 250 miliardi, cedola n. 5;
- del 6,15% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988, emessi per lire 3.100 miliardi, cedola n. 4;
- del 6,35% per i CCT quinquennali 1° agosto 1988, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 3;
- del 6,35% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989, emessi per lire 3.300 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.340.918.937.000, così ripartite:

- L. 386.750.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1984;
- L. 360.750.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984;
- L. 93.625.000.000 per i CCT quinquennali 16 agosto 1985;
- L. 28.087.500.000 per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986;
- L. 14.374.687.000 per i CCT quinquennali 19 agosto 1987;
- L. 190.642.250.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988;
- L. 57.147.750.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1988;
- L. 209.541.750.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

89A3221

DECRETO 19 luglio 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1985 (decennali), 1° agosto 1986 (decennali), 19 agosto 1986 (settennali) e 1° agosto 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1989 e scadenza nel mese di agosto 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 316607/66-AU-88 del 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1985, sottoscritti per l'importo di lire 3.250 miliardi;

n. 624224/66-AU-116 del 24 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1986, sottoscritti per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 624586/66-AU-117 dell'11 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 19 agosto 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 1.249.455.000.000;

n. 427978/66-AU-140 del 25 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.450 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 19 luglio 1985, del 24 luglio 1986 e del 25 luglio 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 agosto 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1989 e scadenza nel mese di agosto 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 316607 del 19 luglio 1985, n. 624224 del 24 luglio 1986 e n. 427978 del 25 luglio 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624586 dell'11 agosto 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di

seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1990, è determinato nella misura:

- dell'11,10% per i CCT decennali 1° agosto 1985, emessi per lire 3.250 miliardi, cedola n. 5;
- dell'11,10% per i CCT decennali 1° agosto 1986, emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 4;
- del 10,85% per i CCT settennali 19 agosto 1986, circolanti per L. 1.249.455.000.000, cedola n. 4;
- dell'11,95% per i CCT decennali 1° agosto 1987, emessi per lire 1.450 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.169.089.054.500, così ripartite:

- L. 360.750.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1985;
- L. 499.500.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1986;
- L. 135.565.867.500 per i CCT settennali 19 agosto 1986;
- L. 173.273.187.000 per i CCT decennali 1° agosto 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

89A3220

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 luglio 1989.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che a norma dell'art. 19, ultimo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, del personale appartenente:

- a) ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;
- b) al personale non insegnante delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica;

Vista la comunicazione datata 1° luglio 1989, n. 4437, per mezzo della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato le date del 25 e 26 febbraio 1990 quali giorni per lo svolgimento delle operazioni per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono indette per i giorni 25 e 26 febbraio 1990 ed avranno svolgimento il giorno 25 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 26, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, sentito il consiglio d'amministrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, saranno individuate le circoscrizioni elettorali e si procederà alla nomina della commissione elettorale centrale e di quelle circoscrizionali, stabilendone le sedi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1989

Il Ministro: GALLONI

89A3185

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 giugno 1989.

Secondo aggiornamento del decreto ministeriale 11 febbraio 1987 concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi deperabili, con l'indicazione delle relative specie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamellibranchi;

Visto in particolare il relativo art. 10, che vincola a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, quando non sia regolata da speciale convenzione, l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, subordinandone la immissione al consumo alimentare al prescritto trattamento di depurazione con i relativi controlli ed alle successive operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse;

Visti i propri decreti in data 11 febbraio 1987 e 6 dicembre 1988 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987 e n. 301 del 24 dicembre 1988 concernenti l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie;

Vista l'ulteriore comunicazione fornita dalla Grecia in ordine alla idoneità igienico-sanitaria all'origine dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e della relativa zona acqua di provenienza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni sanitarie alle imprese interessate, l'elenco dei Paesi esteri dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati al consumo diretto — con la precisazione delle rispettive zone acquee di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali è stata da essi ufficialmente attestata l'idoneità igienico-sanitaria — le relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in dette zone marine ed i periodi dell'anno in cui è consentita l'importazione di cui ai decreti ministeriali 11 febbraio 1987 e 6 dicembre 1988, è così integrato:

Grecia:

area marina: Keramotis Kavalas;

specie molluschi: *Donax trunculus*;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre.

Roma, addì 27 giugno 1989

p. Il Ministro: MARINUCCI

89A3257

DECRETO 28 giugno 1989.

Autorizzazione all'ospedale civile di Teramo - unità sanitaria locale n. 14, all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 14 di Teramo, in data 28 febbraio 1989, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale del 1° marzo 1984 di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile di Teramo;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della soprannominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Teramo - unità sanitaria locale n. 14, è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di urologia localizzata nel gruppo operatorio dell'ospedale civile di Teramo.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Miano prof. Lucio, primario della divisione di urologia dell'ospedale civile di Teramo;

Scapellato dott. Francesco, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale civile di Teramo;

De Angelis dott. Sandro, aiuto del servizio di emodialisi dell'ospedale civile di Teramo;

Di Legge dott. Mario, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale civile di Teramo;

Manieri dott. Carlo, assistente della divisione di urologia dell'ospedale civile di Teramo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 14 di Teramo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1989

p. Il Ministro: GARAVAGLIA

89A3184

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Trapani con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 28 marzo 1989: disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEL GIORNO 28 MARZO 1989

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3237

DECRETO 5 luglio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Sondrio con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 5 aprile 1989: sciopero;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

NEL GIORNO 5 APRILE 1989

Regione Lombardia:

ufficio tecnico erariale di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3238

CIRCOLARI

**MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

CIRCOLARE 14 luglio 1989, n. A/606910.

Accordo italo-jugoslavo del 31 marzo 1955 relativo agli scambi tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra: liste «C» e «D».

Si fa seguito alla circolare n. A/600322 del 18 gennaio 1989 con cui è stato tacitamente rinnovato per un altro anno, fino al 14 gennaio 1990, l'accordo italo-jugoslavo in oggetto e successive modifiche.

Al riguardo, si comunica che le liste «C» e «D», relative alle merci ammesse a fruire delle facilitazioni doganali rispettivamente all'esportazione in Italia e in Jugoslavia, risultano sostituite da quelle figuranti in allegato.

Restano ferme le disposizioni impartite con le circolari n. 205396 dell'11 giugno 1987 e n. A/600322 del 18 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1989).

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO 1

LISTA «C»

Prodotti jugoslavi provenienti dalle zone di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, importabili nella zona di Trieste in franchigia doganale, nei limiti degli ammontari a fianco indicati, purché destinati al consumo esclusivamente nella stessa zona di Trieste.

N.	Merci	Valori (1)
1.	Cavalli da macello e da lavoro	210
2.	Bestiame bovino vivo da macello (resa 50% e/o carne bovina fresca (5.700 tonn. peso morto)	(*) 25.070
3.	Vitelli da ingrasso (1.000 capi)	(*) 630
4.	Carne salata, affumicata, essiccata e suoi prodotti	330
5.	Pollame, conigli vivi o morti, selvaggina e/o loro parti	1.630
6.	Latte fresco sfuso	1.580
7.	Miele naturale e altri prodotti dell'apicoltura	110
8.	Pesci di mare freschi, crostacei e molluschi	530
9.	Conserven di pesce e prodotti di pesce	1.580
10.	Legumi, ortaggi freschi e/o congelati	130
11.	Patate	210
12.	Funghi freschi e/o secchi e/o in salamoia	110
13.	Frutta fresca, secca e congelata	330
14.	Mais	60
15.	Amidi	60
16.	Sementi	30
17.	Conserven di frutta e di ortaggi	110
18.	Vini comuni (da tavola) e in bottiglia	320
19.	Vini per la trasformazione industriale	60
20.	Succhi di frutta	210
21.	Prodotti chimici	160
22.	Concimi azotati	420
23.	Distillati (slivovitz)	40

N.	Merci	Valori (1)
24.	Birra	60
25.	Pneumatici per autoveicoli e per biciclette	210
26.	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio e di pelli naturali	210
27.	Maglieria in lana e cotone	160
28.	Maglieria sintetica	160
29.	Legno impiallacciato e legno compensato	370
30.	Legno detto «artificiale» o «ricostituito»	210
31.	Vetro tirato e soffiato e vetro per illuminazione	450
32.	Calzature	110
33.	Attrezzature elettriche e loro parti	420
34.	Lamiere e tubi in rame e lavori in rame	210
35.	Mobili, pannelli e parqueti in legno	520
36.	Motori fuoribordo e pezzi staccati	210
37.	Imbarcazioni in legno e/o plastica	110
Totale		37.330

(1) Valori: milioni di lire italiane.

(*) Valore indicativo.

ALLEGATO 2

LISTA «D»

Prodotti italiani provenienti dalla zona di Trieste, importabili nella zona di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia in franchigia doganale, nei limiti degli ammontari a fianco indicati purché destinati al consumo esclusivamente nelle stesse zone di Buje, Sesana e Nuova Gorizia.

N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valori (1)
1.	03.01	Pesci freschi refrigerati, e congelati	500
2.	03.03	Crostacei e molluschi	200
3.	04.02	Latte in polvere	100
4.	04.05	Uova e uova in polvere	200
5.	06.02	Piante	100
6.	07.01	Ortaggi freschi e piante mangerecce	200
7.	08.02	Agrumi freschi, secchi	600
8.	08.05	Frutta a guscio fresca o secca	60
9.	13.03	Succhi ed estratti vegetali, sostanze pectiche e ispessenti	50
10.	20.07	Concentrato d'arancia o di limone	300
11.	23.01	Farina di pesce, di ossa, di carne	1.000
12.	26.02	Scorie e cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio	210
13.	27.07	Oli e altri prodotti provenienti da distillazione dei catrami di carbon fossile	100
14.	28.19	Ossido e perossido di zinco	50
15.	28.40	Fosfiti, iperfosfiti e fosfati	150
16.	29.01	Idrocarburi, toluolo	1.500
17.	29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi	300
18.	32.05	Sostanze coloranti organiche e sintetiche	390
19.	32.06	Lacche coloranti	150
20.	32.07	Altre sostanze coloranti	500
21.	32.08	Pigmenti e preparazioni vetrificabili	100
22.	32.09	Vernici all'olio e trasparenti	150
23.	32.13	Inchiostri da scrivere e da stampa	200

N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valori (1)	N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valori (1)
24.	33.01	Oli essenziali	30	75.	76.04	Fogli di alluminio.	400
25.	33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifiche. .	20	76.	82.05	Utensili interscambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano	50
26.	35.01	Cascina	100	77.	83.02	Guarniture, ferramenta di metalli comuni . .	450
27.	35.03	Gelatine e loro derivati	30	78.	83.07	Lampade, lampadari e loro parti di metalli comuni.	400
28.	37.02	Pellicole per la radiografia e per arti grafiche	200	79.	83.13	Tappi metallici.	100
29.	37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate.	50	80.	84.06	Motori per pescherecci	400
30.	38.03	Carbonio attivo	50	81.	84.10	Pompe e loro parti	200
31.	38.11	Disinfettante, fungicidi	200	82.	84.17	Apparecchi, dispositivi e simili attrezzature da laboratorio, che si riscaldano o meno con corrente elettrica, per operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e loro parti	200
32.	38.18	Solventi e diluenti composti	50	83.	84.19	Macchine per pulire ed asciugare bottiglie e altri recipienti e loro parti	200
33.	38.19	Preparazione delle industrie chimiche e delle industrie connesse	50	84.	84.20	Apparecchi e strumenti per pesare	200
34.	39.01	Prodotti di condensazione, policondensazione e poliaddizione (poliamidi).	2.000	85.	84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento scarico e carico, parti e pezzi staccati. . .	300
35.	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione	5.000	86.	84.24	Macchine ed apparecchi agricoli, parti e pezzi staccati.	300
36.	39.03	Cellulosa rigenerata, altri derivati chimici della cellulosa	280	87.	84.30	Macchine che non sono comprese negli altri numeri di tariffa del presente capitolo e loro parti	200
37.	39.05	Resine naturali, gomma clorurata.	150	88.	84.47	Macchine per la lavorazione del legno, dell'osso dell'ebanite, ecc. e loro parti	200
38.	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06.	1.200	89.	84.48	Parti ed accessori per le macchine 84.45-84.47	50
39.	40.11	Pneumatici pieni, camere d'aria.	100	90.	84.51	Macchine da scrivere e loro parti	800
40.	44.14	Impiallacciatura	300	91.	84.52	Macchine calcolatrici e loro parti.	500
41.	45.03	Lavori di sughero naturale.	300	92.	84.53	Macchine automatiche per elaborazione dati e loro parti	300
42.	48.01	Cartonc, carta supporto per carta carbone .	410	93.	84.60	Stampi per la fusione di materie plastiche. .	1.500
43.	48.03	Carta e cartoni pergamenati, carta olcata . .	100	94.	84.61	Oggetti di rubinetteria, valvole e oggetti simili, impianti per tubature e installazioni idriche e loro parti	600
44.	48.07	Carta e cartoni impregnati, patinati o coloriti o stampati	650	95.	84.62	Cuscinetti a sfera, a cilindri, ad aghi, ad ingranaggio	100
45.	48.08	Filtranti di pasta di carta	200	96.	84.63	Alberi di trasmissione, alberi a gomito, supporti per cuscinetti	100
46.	50.09	Tessuti di seta naturale.	300	97.	85.06	Apparecchi elettromeccanici per uso domestico	50
47.	51.01	Filati di fibre sintetiche ed artificiali	665	98.	85.08	Apparecchi elettrici di accensione e di avviamento per motori a combustione	200
48.	53.05	Lana pettinata	300	99.	85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e segnalazione per autoveicoli	200
49.	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	100	100.	85.15	Radar, attrezzature per pescherecci e stazioni radio	100
50.	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	50	101.	85.18	Condensatori elettrici	50
51.	55.09	Altri tessuti di cotone	300	102.	85.19	Apparecchi per il collegamento, l'interruzione, il sezionamento di circuiti elettrici	300
52.	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche	200	103.	85.21	Lampade, tubi e valvole elettroniche.	500
53.	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche	100	104.	85.23	Conduttori isolati per elettricità.	300
54.	56.07	Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali	60	105.	87.06	Parti ed accessori per veicoli a motore compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03	250
55.	59.04	Spago, corde, funi	200	106.	87.12	Parti ed accessori di veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11	900
56.	59.05	Reti	200	107.	89.01	Pescherecci	1.300
57.	68.06	Abrasivi applicati su tessuto, carta, cartonc o su altre materie.	100	108.	90.17	Attrezzature per ospedali e articoli sterili in plastica per uso ospedaliero.	350
58.	70.14	Vetriere per illuminazione e loro parti	300	109.	93.05	Altre armi (fucili per pesca subacquea) . . .	50
59.	70.20	Fibre di vetro	300	110.	97.07	Armi, canne, mulinelli per la pesca.	50
60.	73.10	Barre di ferro o di acciaio	150	111.	98.08	Nastri per macchine da scrivere.	100
61.	73.11	Profilati di ferro e di acciaio, angolari ed altri	100				
62.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio	200				
63.	73.13	Lamiere di ferro o di acciaio	1.000				
64.	73.14	Filo di ferro o di acciaio	100				
65.	73.15	Acciai legati	500				
66.	73.18	Tubi di ferro o di acciaio	100				
67.	73.25	Cavi, corde di filo di ferro o di acciaio. . .	200				
68.	73.32	Viti di ferro o di acciaio	100				
69.	73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	100				
70.	73.38	Vasellame ed altri oggetti per uso domestico e sanitario di ferro o di acciaio	100				
71.	73.40	Altri lavori di ferro o di acciaio	225				
72.	74.03	Barre e profilati di rame.	100				
73.	74.04	Lamiere e nastri di rame	250				
74.	74.07	Tubi di rame	100				
						Totale . . .	37.330

(1) Valori in milioni in lire italiane.

89A3223

CIRCOLARE 15 luglio 1989, n. A/607010.**Operazione di scambi abbinati tra merci italiane e jugoslave per agevolare i traffici tra le zone limitrofe dei due Paesi.**

In relazione alla Fiera internazionale «Alpe Adria» di Lubiana, edizione 1989, questo Ministero è venuto nella determinazione di consentire un'operazione di scambi abbinati tra le merci italiane e jugoslave per agevolare i traffici tra le zone limitrofe dei due Paesi.

Il valore delle merci ammesse all'importazione, in ciascun senso, ammonta a L. 50.590.000.000. Il regolamento dei pagamenti relativi allo scambio di merci avrà luogo per mezzo di un «conto speciale» denominato «Alpe Adria 1989».

Per l'attuazione di questa iniziativa restano ferme le disposizioni generali di cui alla circolare di questo Ministero n. A/303344 del 20 giugno 1988.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO I

LISTA DEI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE IN ITALIA DI PRODOTTI JUGOSLAVI

Prodotti	Valori in milioni di lire
1. Frutta e verdura (fresca, congelata, conservata), succhi di frutta, concentrati, marmellate, conserve di frutta, bevande analcoliche, patate, frutti di bosco.	4.220
2. Sementi, piante industriali, farina di erbe mediche, semi di colza, semi di saggina semi di zucca, noccioli di frutta, paglia di saggina, foglie secche di granoturco, erbe mediche scorza macinata	2.940
3. Derivati del latte, fermenti e formaggi solidi	790
4. Bovini, suini, ovini, e relative carni fresche e congelate	7.680
5. Polli vivi e pulcini, pollame e macellato	420
6. Pesce e pesce in scatola	120
7. Carni secche ed affumicate, salumi, salsicce, mortadella, carni in scatola	510
8. Cavalli da sella, da lavoro, da macello	8.390
9. Selvaggina viva e morta, lumache	1.130
10. Alimenti confezionati, uova da consumo e da cova, prodotti a base di uova, budini, lievito secco, gomma da masticare, concentrati di zuppa, tè, caramelle, alimenti per bambini, ingredienti	1.110
11. Frattaglie secche, esofoghi, budella, ossa ed altri prodotti simili, grassi, setola di maiale	360
12. Miele, prodotti del miele, altri prodotti dell'apicoltura	520
13. Vino, birra e altre bevande alcoliche	1.110
14. Vinaccia	20
15. Acqua minerale	185
16. Legno segato dalle piante a foglia caduca, legname di cellulosa, pali da vigna, botti di legno, mobili da case e da ufficio, mobili componibili, falegnameria, per l'edilizia e parquet, compensati, pannelli, prodotti intrecciati di vimini, carbone di legna, materiali da imballaggio	4.260
17. Prodotti artigianali, scope di saggina	2.265
18. Materie plastiche, prodotti di plastica, pelle e confezioni in pelle, calzature e loro parti, resine sintetiche	2.260
19. Tessuti, maglieria, confezioni, galanterie	2.060
20. Prodotti chimici, gas	1.930
21. Materiali non ferrosi e relative leghe	1.130
22. Materiali non metallici e relativi prodotti	245

Prodotti	Valori in milioni di lire
23. Prodotti e mobili metallici, macchine varie, apparecchi utensileria	1.980
24. Apparecchi e materiali elettrici, lampade e lumi (esclusi fili elettrici al p.v.c.)	3.240
25. Ferro, acciaio e relativi lavori	380
26. Lavori di vetro e cristallo, vetro per l'industria	290
27. Prodotti di minerali, minerali metallurgici, scorie e ceneri	95
28. Pietra carsica, da costruzione ed ornamentale	20
29. Giocattoli, giochi di società, articoli sportivi	360
30. Libri, carta, oggetti da cancelleria, materiale didattico	550
31. Cemento	20
Totale	50.590

ALLEGATO 2

LISTA DEI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE IN JUGOSLAVIA DI PRODOTTI ITALIANI

Prodotti	Valori in milioni di lire
1. Carciofi	240
2. Pesce, molluschi, gamberetti	120
3. Agrumi	2.145
4. Alimenti (specialità), cioccolatini speciali, pocket-coffee aromi, bevande alcoliche, sughi, salse, condimenti	790
5. Foraggio, farina di carne e di foraggio, di pesce, farine di soia	11.220
6. Uova da cova	60
7. Vitamine	680
8. Prodotti petroliferi, oli grassi, anticongelanti	580
9. Prodotti chimici, farmaceutici, coloranti, vernici, oli eteri, caseina per coloranti da cuoio, oli vegetali, stucchi	6.680
10. Materie plastiche, materie prime, prodotti di gomma e plastica, prodotti di polimerizzazione e simili	4.040
11. Compensati e segati di piante esotiche a foglia caduca, mobili, mobili componibili	760
12. Carta, cartone, materie per fabbricazione di carta e sughero	830
13. Tessuti, maglieria, confezioni, tessuti decorativi	1.590
14. Prodotti di ferro e di metallo, utensileria varia, borchie	3.695
15. Prodotti di metalli non ferrosi	240
16. Lamiere per produzione imballaggio lamiere e lastre di acciaio, lamiere inossidabili di spessore al di sotto di mm 3, tubi monolitici di materiale inossidabile	6.525
17. Strumenti, pezzi di ricambio per macchine ed apparecchi, compressori e caldaie	2.580
18. Componenti per apparecchi elettrici, materiale elettrico	1.775
19. Pezzi di ricambio per autovetture, motocicli e biciclette	2.240
20. Strumenti di misura, medici e di controllo	1.310
21. Apparecchi fotografici e proiettori, pellicole	640
22. Oggetti di galanteria	200
23. Articoli sportivi, da caccia, da pesca	135
24. Oggetti di cancelleria	130
25. Caratteri tipografici	120
26. Lavori di cuoio, parti di calzature	455
27. Lavori di pietra, di amianto, di mica e simili	180
28. Fogli di alluminio	630
Totale	50.590

89A3224

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

L'UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visti i verbali degli uffici elettorali circoscrizionali che hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti nei comizi elettorali del 18 giugno 1989.

Provveduto, a seguito delle intervenute opzioni e rinunzie alla proclamazione dei candidati eletti in surrogazione;

Rende noto

ai sensi degli articoli 24 e 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'elenco dei candidati eletti a rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo:

I CIRCOSCRIZIONE - *Italia nord-occidentale.*

Per la lista presentata dal Partito comunista italiano:

Occhetto Achille;
Catasta Anna;
Regge Tullio;
Speciale Roberto;
Bontempi Rinaldo.

Per la lista presentata dalla Democrazia proletaria:

Melandri Eugenio.

Per la lista presentata da Verdi arcobaleno per l'Europa:

Ronchi Edoardo.

Per la lista presentata da Lega lombarda alleanza nord:

Morotti Luigi;
Speroni Francesco.

Per la lista MSI-Destra nazionale:

Muscardini Cristiana.

Per la lista Partito socialista-PSI:

Craxi Benedetto;
Magnani Maria;
Romita Picluigi;
Bettiza Vincenzo.

Per la lista Verde - Verdi Europa:

Amendola Gianfranco.

Per la lista Antiproibizionisti sulla droga-contro la criminalità politica e comune:

Taradash Marco.

Per la lista Socialismo-PSDI:

Ferri Enrico;

Per la lista Liberali, Repubblicani e Federalisti:

Gawronski Jean.

Per la lista Libertas-DC:

Goria Giovanni;
Formigoni Roberto;
Martinazzoli Fermo;
Ruffini Mario;
Pisoni Stefano;
Cassan Magnago Maria;
Bonetti Andrea.

II CIRCOSCRIZIONE - *Italia nord-orientale:*

Per la lista del Partito comunista italiano:

Imbeni Renzo;
De Piccoli Cesare;
Fantuzzi Giulio;
Rossetti Giorgio;
Vecchi Luciano.

Per la lista Verdi arcobaleno per l'Europa:

Aglietta Maria Adelaide.

Per la lista MSI-Destra nazionale:

Fini Gianfranco.

Per la lista Partito socialista-PSI:

Carniti Pietro Secondo detto Pierre;
Laroni Nereo.

Per la lista Verde - Verdi Europa:

Langer Alexander.

Per la lista Liberali, Repubblicani e Federalisti:

La Malfa Giorgio.

Per la lista Libertas-DC:

Andreotti Giulio;
Bindi Rosaria;
Borgo Franco;
Sboarina Gabriele;
Guidolin Francesco.

Per la lista presentata da Sudtiroler Volkspartei:

Dalsass Joachim.

III CIRCOSCRIZIONE - *Italia centrale:*

Per la lista del Partito comunista italiano:

Duverger Mauricc;
Napoletano Pasqualina;
Valent Dacia;
Castellina Luciana;
Porrizzini Giacomo;
Barzanti Roberto.

Per la lista MSI-Destra nazionale:

Rauti Giuseppe Umberto.

Per la lista Partito socialista-PSI:

Ferrara Giuliano;
Lagorio Lelio.

Per la lista Verde - Verdi Europa:

Falqui Enrico.

Per la lista Liberali, Repubblicani e Federalisti:

Visentini Bruno.

Per la lista Libertas-DC:

Forlani Arnaldo;
Gallenzi Giulio Cesare;
Gaibisso Gerardo;
Casini Carlo;
Michelini Alberto.

IV CIRCOSCRIZIONE - *Italia meridionale:*

Per la lista del Partito comunista italiano:

Napolitano Giorgio;
de Giovanni Biagio;
Ceci Adriana;
Trivelli Renzo.

Per la lista MSI-Destra nazionale:

Tatarella Giuseppe.

Per la lista Partito socialista-PSI:

Mattina Vincenzo;
Iacono Francesco detto Franco;
Baget Bozzo Giovanni Battista.

Per la lista Partito socialismo-PSDI:

Cariglia Antonio.

Per la lista Liberali, Repubblicani e Federalisti:

Pannella Giacinto detto Marco.

Per la lista Libertas-DC:

Colombo Emilio;
Iodice Antonio;
Forte Mario;
Mottola Giuseppe;
De Vitto Lorenzo;
Fantini Antonio.

V CIRCOSCRIZIONE - *Italia insulare*:

Per la lista del Partito comunista italiano:

Colajanni Luigi Alberto;
Raggio Andrea.

Per la lista Federalismo:

Melis Mario.

Per la lista Partito socialista-PSI:

La Pergola Antonino Mario.

Per la lista Libertas-DC:

Lo Giudice Calogero;
Contu Felice;
Lima Salvatore.

Roma, addì 22 luglio 1989

Il segretario: DE MAIO

89A3300

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Kigali (Rwanda)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Pierantonio Costa, console onorario in Kigali (Rwanda), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio della Repubblica del Rwanda, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Kampala degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni, compresi i certificati di residenza all'estero, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Kampala;

c) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Kampala;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o di sinistro aereo;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 28 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1989.

Roma, addì 6 luglio 1989

Il Ministro: ANDREOTTI

89A3191

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa «Dionisia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 5 aprile 1954, rep. 2634, reg. soc. 2171, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tre archi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 13 maggio 1954, rep. 140327, reg. soc. 227, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Flora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giustozi in data 23 novembre 1965, rep. 6091, reg. soc. 2190, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Romantica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cianci in data 5 marzo 1965, rep. 77283, reg. soc. 592/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Flaminia 1965 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Nunziata in data 1° aprile 1965, rep. 12526, reg. soc. 962, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Stella Alpina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 11 marzo 1965, rep. 162899, reg. soc. 205/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fede cristiana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 30 ottobre 1956, rep. 27784, reg. soc. 2154, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «La Vittoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 6 novembre 1952, rep. 73509, reg. soc. 2798, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fabro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 8 marzo 1963, rep. 92211, reg. soc. 942, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Meccanografico Monopoli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio Novello in data 26 ottobre 1957, rep. 13269, reg. soc. 2177, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia A.U.R. - Assistenti universitari romani» società a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 5 dicembre 1957, rep. 28946, reg. soc. 2216/57, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Felimi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Floridi in data 21 aprile 1958, rep. 22332, reg. soc. 956, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Stella Alpina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 6 agosto 1963, rep. 22858, reg. soc. 22/70/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eurosia 119 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lippolis in data 25 marzo 1958, rep. 4773, reg. soc. 619, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Elionda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Eitorre in data 25 febbraio 1964, rep. 73222/1351, reg. soc. 1465/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Saidak - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 16 aprile 1964, rep. 376996, reg. soc. 2381, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Zenobio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 9 maggio 1964, rep. 52090, reg. soc. 2680/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Eccelsa tra ferrovieri dello Stato - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 25 novembre 1955, rep. 96001, reg. soc. 184/56, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Europa 65 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 13 ottobre 1965, rep. 120334, reg. soc. 2278, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Luisa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 30 dicembre 1954, rep. 20790, reg. soc. 441/55, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Politea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 16 gennaio 1954, rep. 18728, reg. soc. 300, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il primo sole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 20 febbraio 1964, rep. 11642, reg. soc. 1633, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Gloria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 27 febbraio 1965, rep. 54638, reg. soc. 631/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La nuova Cintia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 31 ottobre 1960, rep. 161151, reg. soc. 2041, tribunale di Roma.

89A3195

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Con decreto ministeriale 8 giugno 1989 è stato revocato il decreto n. 105/47 relativo alla registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Galfeno della ditta Andrea Gallo, con sede e domicilio fiscale in Genova-Cornigliano, via Errelli, 9.

Il presidio del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio dalla ditta interessata.

Gli organi delle regioni a statuto ordinario e speciale ed i medici provinciali delle regioni a statuto speciale Sicilia sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1989 è stato revocato il decreto n. 7210 relativo alla registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Gloquat C disinfettante della ditta Finco S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carlo Crivelli, 16.

Il presidio del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio dalla ditta interessata.

Gli organi delle regioni a statuto ordinario e speciale ed i medici provinciali delle regioni a statuto speciale Sicilia sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1989 è stato revocato il decreto n. 8630 relativo alla registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Ekuba della ditta Montecatini ora Agrimont, codice fiscale n. 00481940013, con sede e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Sabaudia, 44.

Il presidio del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio dalla ditta interessata.

Gli organi delle regioni a statuto ordinario e speciale ed i medici provinciali delle regioni a statuto speciale Sicilia sono tenuti all'esecuzione del presente decreto da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

89A3250

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 1258 del 23 maggio 1988, il liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Genova è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in una scrivania, quattro sedie, una macchina per scrivere, due armadi bassi (materiale già usato), disposta dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia da utilizzare per l'attività propria del Liceo.

89A3194

Autorizzazione al liceo classico «Tacito» di Terni ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Terni n. 218 del 16 gennaio 1989, il liceo classico «Tacito» di Terni è stato autorizzato ad accettare la donazione di 39 volumi di opere di Shakespeare offerto dalla prof.ssa Noemi Sconocchia con la motivazione «che i giovani possano leggere e conoscere il valore di un così grande autore».

89A3193

Autorizzazione al liceo scientifico «Carlo Livì» di Prato ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4070 del 19 maggio 1988, il liceo scientifico «Carlo Livì» di Prato è stato autorizzato ad accettare le seguenti donazioni:

stereo compatto Sony del valore di L. 1.350.000 offerto da parte del comitato ex alunni;

otto quadri a stampa del valore complessivo di L. 200.000 da parte della prof.ssa Maria Grazia Becherini;

frigo bar Ignis del valore di L. 500.000 da parte del comitato genitori.

89A3192

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 15277/2° sett. dell'11 luglio 1988 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Sooc. coop. a r.l. Promozione alberghiera Rimini la donazione consistente in L. 520.440 da destinare all'istituto di pediatria.

89A3209

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 348/88 del 28 marzo 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Unitra S.r.l. di Pianiga (Venezia) la donazione per un valore in L. 10.000.000 da destinare allo sviluppo della geoarcheologia processuale per il laboratorio di ricerca e restauro dell'istituto di archeologia.

89A3210

MINISTERO DEL TESORO

N. 138

Corso dei cambi del 19 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1375,950	1375,950	1375,80	1375,950	1375,950	1375,95	1376,300	1375,950	1375,950	1373 —
Marco germanico	723,050	723,050	725 —	723,050	723,050	723,05	723,300	723,050	723,050	723,75
Franco francese	212,920	212,920	213,80	212,920	212,920	212,92	213,050	212,920	212,920	215 —
Fiorino olandese	641,100	641,100	642,50	641,100	641,100	641,10	641,050	641,100	641,100	641 —
Franco belga	34,526	34,526	34,57	34,526	34,526	34,52	34,529	34,526	34,526	34,500
Lira sterlina	2224 —	2224 —	2227 —	2224 —	2224 —	2224 —	2224,400	2224 —	2224 —	2241 —
Lira irlandese	1933,800	1933,800	1937 —	1933,800	1933,800	1933,80	1934,650	1933,800	1933,800	1933 —
Corona danese	186,330	186,330	186,50	186,330	186,330	186,33	186,300	186,330	186,330	190 —
Dracma	8,361	8,361	8,38	8,361	—	—	8,369	8,361	8,361	—
E.C.U.	1498,100	1498,100	1500 —	1498,100	1498,100	1498,10	1497,500	1498,100	1498,100	1498 —
Dollaro canadese	1155 —	1155 —	1157 —	1155 —	1155 —	1155 —	1155,300	1155 —	1155 —	1152 —
Yen giapponese	9,710	9,710	9,78	9,710	9,710	9,71	9,709	9,710	9,710	9,700
Franco svizzero	835,950	835,950	836,50	835,950	835,950	834,45	836 —	835,950	835,950	835 —
Scellino austriaco	102,785	102,785	103 —	102,785	102,785	102,78	102,780	102,785	102,785	102,75
Corona norvegese	198,080	198,080	197,50	198,080	198,080	198,08	197,420	198,080	198,080	199,50
Corona svedese	213,250	213,250	212,50	213,250	213,250	213,25	211,800	213,250	213,250	213,50
FIM	321,200	321,200	322 —	321,200	321,200	321,20	321,500	321,200	321,200	—
Escudo portoghese	8,638	8,638	8,65	8,638	8,638	8,63	8,644	8,638	8,638	8,60
Peseta spagnola	11,543	11,543	11,56	11,543	11,543	11,54	11,544	11,543	11,543	11,75
Dollaro australiano	1026,500	1026,500	1032 —	1026,500	1026,500	1026,50	1027,250	1026,500	1026,500	1045 —

Media dei titoli del 19 luglio 1989

Rendita 5% 1935	71,550	Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	89,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	102,750	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	91 —
» 9% » » 1976-91	99,300	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	99,900
» 10% » » 1977-92	100 —	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	101,025
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350	» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,650	» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,025
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,500	» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » 22- 6-1987/91	88,650	» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » 18- 3-1987/94	73,150	» » » » 18-10-1985/90	99,650
» » » 21- 4-1987/94	73,175	» » » » 1-11-1983/90	101,200
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,475	» » » » 18-11-1985/90	99,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,650	» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,800	» » » » 18-12-1985/90	100,075

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,350	Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,275
» » » »	17- 1-1986/91	99,900	» » » »	1- 4-1987/97	92,325
» » » »	1- 2-1984/91	100,875	» » » »	1- 5-1987/97	92,325
» » » »	18- 2-1986/91	99,475	» » » »	1- 6-1987/97	94,400
» » » »	1- 3-1984/91	100,175	» » » »	1- 7-1987/97	94,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,475	» » » »	1- 8-1987/97	93,025
» » » »	1- 4-1984/91	100,375	» » » »	1- 9-1987/97	94,675
» » » »	1- 5-1984/91	100,475	Buoni Tesoro Pol.	9,25% 1- 1-1990	99,250
» » » »	1- 6-1984/91	100,725	» » » »	12,50% 1- 1-1990	101,075
» » » »	1- 7-1984/91	100,400	» » » »	9,25% 1- 2-1990	98,925
» » » »	1- 8-1984/91	99,925	» » » »	12,50% 1- 2-1990	101,275
» » » »	1- 9-1984/91	99,700	» » » »	9,15% 1- 3-1990	98,525
» » » »	1-10-1984/91	99,950	» » » »	10,50% 1- 3-1990	98,900
» » » »	1-11-1984/91	100,100	» » » »	12,50% 1- 3-1990	101,250
» » » »	1-12-1984/91	100,100	» » » »	10,50% 15- 3-1990	98,825
» » » »	1- 1-1985/92	98,925	» » » »	9,15% 1- 4-1990	98,375
» » » »	1- 2-1985/92	97,700	» » » »	10,50% 1- 4-1990	98,950
» » » »	18- 4-1986/92	97,925	» » » »	12,00% 1- 4-1990	95,800
» » » »	19- 5-1986/92	97,375	» » » »	10,50% 15- 4-1990	98,800
» » » »	20- 7-1987/92	97,850	» » » »	9,15% 1- 5-1990	98,400
» » » »	19- 8-1987/92	97,600	» » » »	10,50% 1- 5-1990 Q	99,950
» » » »	1-11-1987/92	97,400	» » » »	10,50% 1- 5-1990 B	98,675
» » » »	1-12-1987/92	97,850	» » » »	10,50% 18- 5-1990	98,700
» » » »	18- 6-1986/93	95,950	» » » »	9,15% 1- 6-1990	98,125
» » » »	17- 7-1986/93	95,825	» » » »	10,00% 1- 6-1990	99,525
» » » »	19- 8-1986/93	95,350	» » » »	10,50% 16- 6-1990	98,600
» » » »	18- 9-1986/93	95,200	» » » »	9,50% 1- 7-1990	99,025
» » » »	20-10-1986/93	95,100	» » » »	10,50% 1- 7-1990	99,575
» » » »	19-12-1986/93	95,325	» » » »	11,00% 1- 7-1990	99,925
» » » »	18-11-1986/93	95,350	» » » »	9,50% 1- 8-1990	98,750
» » » »	1- 1-1988/93	97,275	» » » »	10,50% 1- 8-1990	99,275
» » » »	1- 2-1988/93	97 —	» » » »	11,00% 1- 8-1990	98,825
» » » »	1- 3-1988/93	96,825	» » » »	9,25% 1- 9-1990	98,425
» » » »	1- 4-1988/93	97,150	» » » »	11,25% 1- 9-1990	98,875
» » » »	1- 5-1988/93	98,275	» » » »	11,50% 1- 9-1990	99,975
» » » »	1- 6-1988/93	98,925	» » » »	9,25% 1-10-1990	97,350
» » » »	1- 7-1988/93	98,975	» » » »	11,50% 1-10-1990	99,300
» » » »	1- 8-1988/93	98,325	» » » »	11,50% 1-10-1990 B	98,925
» » » »	1- 9-1988/93	97,450	» » » »	9,25% 1-11-1990	97,325
» » » »	1-10-1988/93	97,750	» » » »	9,25% 1-12-1990	97,500
» » » »	1-11-1988/93	98 —	» » » »	12,50% 1- 3 1991	102,300
» » » »	1-10-1987/94	96,275	» » » »	11,50% 1-11-1991	97,450
» » » »	1- 2-1985/95	95,425	» » » »	11,50% 1-12-1991	97,425
» » » »	1- 3-1985/95	92,450	» » » »	9,25% 1- 1-1992	93,550
» » » »	1- 4-1985/95	92,425	» » » »	9,25% 1- 2-1992	93,500
» » » »	1- 5-1985/95	93,075	» » » »	11,00% 1- 2-1992	95,475
» » » »	1- 6-1985/95	93,850	» » » »	9,15% 1- 3-1992	93,425
» » » »	1- 7-1985/95	95,500	» » » »	9,15% 1- 4-1992	93,725
» » » »	1- 8-1985/95	93,775	» » » »	11,00% 1- 4-1992	95,225
» » » »	1- 9-1985/95	93 —	» » » »	9,15% 1- 5-1992	93,975
» » » »	1-10-1985/95	93,275	» » » »	11,00% 1- 5-1992	95,275
» » » »	1-11-1985/95	93,400	» » » »	9,15% 1- 6-1992	95,475
» » » »	1-12-1985/95	93,750	» » » »	10,50% 1- 7-1992	98,500
» » » »	1- 1-1986/96	93,725	» » » »	11,50% 1- 7-1992	96,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —	» » » »	11,50% 1- 8-1992	96,275
» » » »	1- 2-1986/96	93,550	» » » »	12,50% 1- 9-1992	97,600
» » » »	1- 3-1986/96	92,750	» » » »	12,50% 1-10-1992	97,600
» » » »	1- 4-1986/96	92,550	» » » »	12,50% 1-11-1993	97,050
» » » »	1- 5-1986/96	93,450	» » » »	12,50% 17-11-1993	96,500
» » » »	1- 6-1986/96	94,750	» » » »	12,50% 1- 1-1994	97,725
» » » »	1- 7-1986/96	94,725	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,925
» » » »	1- 8-1986/96	92,925	» » » »	1983/90 11,50%	100,650
» » » »	1- 9-1986/96	92,400	» » » »	1984/91 11,25%	104,350
» » » »	1-10-1986/96	92,925	» » » »	1987/91 8,75%	97,250
» » » »	1-11-1986/96	93 —	» » » »	1984/92 10,50%	102,375
» » » »	1-12-1986/96	93 —	» » » »	1985/93 9,60%	99,550
» » » »	1- 1-1987/97	92,900	» » » »	1985/93 9,75%	100,700
» » » »	1- 2-1987/97	92,425	» » » »	1985/93 9,00%	99,175
» » » »	18- 2-1987/97	92,825	» » » »	1985/93 8,75%	97,400
			» » » »	1986/94 8,75%	97,700
			» » » »	1986/94 6,90%	90,300
			» » » »	1987/94 7,75%	91,400
			» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,975
			» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,975
			» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,900

Corso dei cambi del 20 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1383,750	1383,750	1383,40	1383,750	1383,750	1383,750	1383,510	1383,750	1383,750	1383,750
Marco germanico	723,160	723,160	724,90	723,160	723,160	723,160	723,130	723,160	723,160	723,160
Franco francese	213,210	213,210	213,75	213,210	213,210	213,210	213,210	213,210	213,210	213,210
Fiorino olandese	640,800	640,800	642,25	640,800	640,800	640,80	640,900	640,800	640,800	640,800
Franco belga	34,523	34,523	33,57	34,523	34,523	34,520	34,532	34,523	34,523	34,520
Lira sterlina	2234,250	2234,250	2237 —	2234,250	2234,250	2234,25	2234,200	2234,250	2234,250	2234,250
Lira irlandese	1934,700	1934,700	1935 —	1934,700	1934,700	1934,700	1934,650	1934,700	1934,700	1934,650
Corona danese	186,210	186,210	186,50	186,210	186,210	186,210	—	186,210	186,210	186,210
Dracma	8,364	8,364	8,38	8,364	—	—	8,369	8,364	8,364	—
E.C.U.	1498,850	1498,850	1499,75	1498,850	1498,850	1498,85	1499 —	1498,850	1498,850	1498,85
Dollaro canadese	1164,500	1164,500	1166 —	1164,500	1164,500	1164,50	1164,750	1164,500	1164,500	1164,500
Yen giapponese	9,750	9,750	9,72	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
Franco svizzero	837,700	837,700	839 —	837,700	837,700	837,70	837,850	837,700	837,700	837,70
Scellino austriaco	102,826	102,826	103,10	102,826	102,826	102,82	102,820	102,826	102,826	102,82
Corona norvegese	197,740	197,740	197,50	197,740	197,740	197,74	197,650	197,740	197,740	196,740
Corona svedese	212,520	212,520	212,50	212,520	212,520	212,52	212,470	212,520	212,520	211,270
FIM	322,100	322,100	322,50	322,100	322,100	322,10	321,900	322,100	322,100	—
Escudo portoghese	8,649	8,649	8,65	8,649	8,649	8,640	8,649	8,649	8,649	8,640
Peseta spagnola	11,501	11,501	11,56	11,501	11,501	11,500	11,501	11,501	11,501	11,500
Dollaro australiano	1033,400	1033,400	1032,50	1033,400	1033,400	1033,40	1034,500	1033,400	1033,400	1033,400

Media dei titoli del 20 luglio 1989

Rendita 5% 1935	71,550	Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	89,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	102,750	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	91 —
» 9% » » 1976-91	99,300	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	99,900
» 10% » » 1977-92	100 —	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	101,025
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350	» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,650	» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,025
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,475	» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » 22- 6-1987/91	88,625	» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » 18- 3-1987/94	73,675	» » » » 18-10-1985/90	99,675
» » » 21- 4-1987/94	73,175	» » » » 1-11-1983/90	101,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,475	» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,575	» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,750	» » » » 18-12-1985/90	100,050

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,325	Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,425
» » » »	17- 1-1986/91	99,900	» » » »	1- 4-1987/97	92,350
» » » »	1- 2-1984/91	100,875	» » » »	1- 5-1987/97	92,350
» » » »	18- 2-1986/91	99,475	» » » »	1- 6-1987/97	94,450
» » » »	1- 3-1984/91	100,175	» » » »	1- 7-1987/97	94,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,475	» » » »	1- 8-1987/97	93,050
» » » »	1- 4-1984/91	100,350	» » » »	1- 9-1987/97	94,600
» » » »	1- 5-1984/91	100,400	Buoni Tesoro Pol.	9,25% 1- 1-1990	99,225
» » » »	1- 6-1984/91	100,725	» » » »	12,50% 1- 1-1990	101 —
» » » »	1- 7-1984/91	100,375	» » » »	9,25% 1- 2-1990	98,900
» » » »	1- 8-1984/91	99,950	» » » »	12,50% 1- 2-1990	101,225
» » » »	1- 9-1984/91	99,725	» » » »	9,15% 1- 3-1990	98,550
» » » »	1-10-1984/91	99,950	» » » »	10,50% 1- 3-1990	98,900
» » » »	1-11-1984/91	100,175	» » » »	12,50% 1- 3-1990	101,200
» » » »	1-12-1984/91	100,100	» » » »	10,50% 15- 3-1990	98,825
» » » »	1- 1-1985/92	98,950	» » » »	9,15% 1- 4-1990	98,300
» » » »	1- 2-1985/92	97,725	» » » »	10,50% 1- 4-1990	98,800
» » » »	18- 4-1986/92	97,875	» » » »	12,00% 1- 4-1990	101 —
» » » »	19- 5-1986/92	97,375	» » » »	10,50% 15- 4-1990	98,775
» » » »	20- 7-1987/92	97,875	» » » »	9,15% 1- 5-1990	98,450
» » » »	19- 8-1987/92	97,600	» » » »	10,50% 1- 5-1990 Q	99,775
» » » »	1-11-1987/92	97,450	» » » »	10,50% 1- 5-1990 B	98,675
» » » »	1-12-1987/92	97,875	» » » »	10,50% 18- 5-1990	98,700
» » » »	18- 6-1986/93	95,925	» » » »	9,15% 1- 6-1990	98,150
» » » »	17- 7-1986/93	95,775	» » » »	10,00% 1- 6-1990	99,550
» » » »	19- 8-1986/93	95,300	» » » »	10,50% 16- 6-1990	98,600
» » » »	18- 9-1986/93	95,175	» » » »	9,50% 1- 7-1990	99,025
» » » »	20-10-1986/93	95,175	» » » »	10,50% 1- 7-1990	99,450
» » » »	19-12-1986/93	95,300	» » » »	11,00% 1- 7-1990	98,975
» » » »	18-11-1986/93	95,350	» » » »	9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » »	1- 1-1988/93	97,275	» » » »	10,50% 1- 8-1990	99,125
» » » »	1- 2-1988/93	96,975	» » » »	11,00% 1- 8-1990	98,875
» » » »	1- 3-1988/93	96,850	» » » »	9,25% 1- 9-1990	98,250
» » » »	1- 4-1988/93	97,175	» » » »	11,25% 1- 9-1990	98,875
» » » »	1- 5-1988/93	98,300	» » » »	11,50% 1- 9-1990	98,975
» » » »	1- 6-1988/93	99 —	» » » »	9,25% 1-10-1990	97,375
» » » »	1- 7-1988/93	99,050	» » » »	11,50% 1-10-1990	99,250
» » » »	1- 8-1988/93	98,200	» » » »	11,50% 1-10-1990 B	98,950
» » » »	1- 9-1988/93	97,500	» » » »	9,25% 1-11-1990	97,300
» » » »	1-10-1988/93	97,825	» » » »	9,25% 1-12-1990	97,500
» » » »	1-11-1988/93	98,025	» » » »	12,50% 1- 3-1991	102,325
» » » »	1-10-1987/94	86,250	» » » »	11,50% 1-11-1991	97,400
» » » »	1- 2-1985/95	95,150	» » » »	11,50% 1-12-1991	97,400
» » » »	1- 3-1985/95	92,475	» » » »	9,25% 1- 1-1992	93,450
» » » »	1- 4-1985/95	92,475	» » » »	9,25% 1- 2-1992	93,475
» » » »	1- 5-1985/95	93,025	» » » »	11,00% 1- 2-1992	95,500
» » » »	1- 6-1985/95	93,825	» » » »	9,15% 1- 3-1992	93,225
» » » »	1- 7-1985/95	95,600	» » » »	9,15% 1- 4-1992	93,475
» » » »	1- 8-1985/95	93,800	» » » »	11,00% 1- 4-1992	95,175
» » » »	1- 9-1985/95	92,950	» » » »	9,15% 1- 5-1992	93,925
» » » »	1-10-1985/95	93,275	» » » »	11,00% 1- 5-1992	95,250
» » » »	1-11-1985/95	93,375	» » » »	9,15% 1- 6-1992	95,475
» » » »	1-12-1985/95	93,725	» » » »	10,50% 1- 7-1992	99,125
» » » »	1- 1-1986/96	93,725	» » » »	11,50% 1- 7-1992	96,065
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —	» » » »	11,50% 1- 8-1992	96,250
» » » »	1- 2-1986/96	93,550	» » » »	12,50% 1- 9-1992	97,575
» » » »	1- 3-1986/96	92,800	» » » »	12,50% 1-10-1992	97,600
» » » »	1- 4-1986/96	92,550	» » » »	12,50% 1-11-1993	97,025
» » » »	1- 5-1986/96	93,425	» » » »	12,50% 17-11-1993	97 —
» » » »	1- 6-1986/96	94,750	Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101 —
» » » »	1- 7-1986/96	94,625	» » » »	1983/90 11,50%	102,650
» » » »	1- 8-1986/96	92,875	» » » »	1984/91 11,25%	104,350
» » » »	1- 9-1986/96	92,875	» » » »	1987/91 8,75%	97,275
» » » »	1-10-1986/96	92,950	» » » »	1984/92 10,50%	102,150
» » » »	1-11-1986/96	93 —	» » » »	1985/93 9,60%	99,150
» » » »	1-12-1986/96	93,050	» » » »	1985/93 9,75%	100,550
» » » »	1- 1-1987/97	92,900	» » » »	1985/93 9,00%	99,100
» » » »	1- 2-1987/97	92,400	» » » »	1985/93 8,75%	97,400
» » » »	18- 2-1987/97	92,800	» » » »	1986/94 8,75%	97,850
			» » » »	1986/94 6,90%	90,200
			» » » »	1987/94 7,75%	91,400
			» » » »	21-3-1988/92 8,50%	97 —
			» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,975
			» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,900

REGIONE VALLE D'AOSTA**Variante al piano regolatore generale del comune di Saint-Vincent**

Con deliberazione della giunta regionale n. 5059 del 26 maggio 1989, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante del comune di Saint-Vincent, adottata con deliberazione consiliare n. 214 del 26 novembre 1985.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

89A3196

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989 concernente: «Disposizioni eccezionali relative alle operazioni finalizzate allo scarico, al ricondizionamento ed alle analisi, da effettuarsi nell'area portuale di Livorno, ed alle operazioni finalizzate allo stoccaggio provvisorio controllato da effettuarsi nella regione Toscana dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier e provenienti dalla Nigeria, ed al loro successivo smaltimento definitivo». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1989).

All'art. 7 dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato a pag. 6, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Gli aspetti per la sicurezza ambientale e sanitaria per quanto di competenza...», si legga: «Gli aspetti per la sicurezza ambientale e sanitaria saranno curati per quanto di competenza...».

89A3252

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Requisiti e criteri fissati dalla commissione, nominata con decreto ministeriale 1° luglio 1988, ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle imprese di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433, per l'esecuzione dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario relativi alla manutenzione del patrimonio immobiliare amministrato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1989).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 13, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al rigo 31 dove è scritto: «Essa deve indicare la categoria o le categorie di lavori, la classe di importo per cui si chiede l'iscrizione e l'elenco o gli elenchi in cui intende iscriversi.», si legga: «Essa deve indicare la categoria o le categorie di lavori, la classe di importo per cui si chiede l'iscrizione e l'elenco o gli elenchi in cui la ditta intende iscriversi.».

89A3232

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

SARI, Libreria Latenza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirofa (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccaccio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso la Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.